



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 44 - 8 NOVEMBRE 2023

Sommario

Atti parte 1

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Leggi Regionali

Legge regionale 26 Ottobre 2023 n. 47

Riconoscimento di Castelli come "Città della Ceramica artigianale Abruzzese" e valorizzazione e promozione dei Musei Paparella Treccia di Pescara, della Collezione "G. Acerbo" di Loreto Aprutino e del Museo Costantino Barbella di Chieti.

Legge regionale 8 Novembre 2023 n. 48

Disposizioni in materia di tumulazione degli animali da affezione.

Legge regionale 8 Novembre 2023 n. 49

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore della società ECHOES Srl per fornitura di servizi sanitari.

Legge regionale 8 Novembre 2023 n. 50

Disposizioni per la valorizzazione dell'artigianato artistico.

Legge regionale 8 Novembre 2023 n. 51

Norme per l'attuazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e s.m.i..

Legge regionale 8 Novembre 2023 n. 52

Istituzione e disciplina della "Giornata Ecologica Regionale".

Legge regionale 8 Novembre 2023 n. 53

Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale.

Legge regionale 8 Novembre 2023 n. 54

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva).

Legge regionale 8 Novembre 2023 n. 55

Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)) e ulteriori disposizioni.

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 430 del 18.07.2023

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 1 BIS LR N 32/2007 E SS MM II DELL'AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO SITO IN TERAMO VIA TARASCHI N 10 DELLA FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO P I 01473310678

Deliberazione n. 431 del 18.07.2023

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE CON PRESCRIZIONE A 6 MESI AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 1 BIS L R N 32/2007 E SS MM II DELL'AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO LE ALLODOLE SITO IN VASTO (CH) SS 16 NORD C DA LEBBA DELLA FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS P I 01612240695

Deliberazione n. 525 del 30.08.2023

RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA CASA DI CURA PRIVATA INI DIVISIONE CANISTRO SITA NEL COMUNE DI CANISTRO (AQ) LOC COTARDO – PI 01009381003 DELLA INI SPA EX DCA N 128/2014 E DGR N531/2018 AI SENSI DELL'ART 6, COMMA 4, LR N 32/2007 E SSMMII, PER L'ATTIVITÀ OSPEDALIERA E DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

Deliberazione n. 526 del 30.08.2023

RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE FISICA FKT E DI RIABILITAZIONE EX ART 26 AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 4 LR N 32/2007 E SSMMII DELL'AMBULATORIO CENTRO FISIOTERAPICO RIABILITATIVO MEDICAL MARSICANO SRL SITO IN CAPISTRELLO AQ VIA ROMA N 7 PI 01189210667

Deliberazione n. 527 del 30.08.2023

RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE EX DCA 81/2014 PER L'ATTIVITÀ OSPEDALIERA E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEI SERVIZI SPECIALISTICI A SEGUITO DI SENTENZA TAR N 301/2022 DELLA CASA DI CURA PRIVATA DI LORENZO SPA SITA NEL COMUNE DI AVEZZANO AQ IN VIA VITTORIO VENETO N37 – PI 09037401008 AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 4 LR N 32/2007 E SSMMII

Deliberazione n. 626 del 29.09.2023

RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELL'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 DELLA SOCIETÀ SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A. P.IVA 02014620682, CON SEDE OPERATIVA IN VASTO (CH) VIA POMPEO SURIANI N.3/A E SEDE LEGALE IN PESCARA PIAZZA GARIBALDI N.10/11, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. EX DGR N.72/2017

Deliberazione n. 627 del 29.09.2023

RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELL'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA (FKT) DELLA SOCIETÀ CEN.FIS S.R.L. CON SEDE IN L'AQUILA VIA STRINELLA N.14/A-B-C-D P.IVA 00262330665, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II.

Deliberazione n. 651 del 17.10.2023

D.LGS. 03/04/2006, N. 152 - LEGGE 28/12/2015, N. 221 - L.R. 19/12/2007, N. 45 - L.R. 16/06/2006, N. 17- DCR N. 110/8 DEL 02/07/2018 - "18° RAPPORTO RACCOLTE DIFFERENZIALI RIFIUTI URBANI - ANNO 2022".
DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI URBANI.

CONSIGLIO REGIONALE

Verbali

Verbale n. 81/2 del 10.1.2023

Convalida del consigliere Leonardo D'Addazio.

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Decreto Presidente Regione - Autorità di protezione civile

Decreto n. 12/APC del 16.10.2023

Nomina dell'Ing. Daniele Pignatelli a componente esterno, tecnico professionista del Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e valanghe (CO.RE.NE.VA.) – D.P.G.R. 10/APC del 18/07/2023.

REGIONE ABRUZZO - DPA - DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Atti e documenti

Intesa

Intesa per l'attestazione dell'esito del controllo di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2023, n. 13 (Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara) ai fini dell'istituzione del nuovo Comune di Pescara con decorrenza dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della medesima L.R. 13/2023.

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Estratto Determinazione n. DPC017/316 del 03.10.2023

ESTRATTO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE n. DPC017/316 del 03/10/2023

Determinazione n. DPC022 n.172 del 13.10.2023

D.M. 5 agosto 1994 sui limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata – Determinazioni regionali. Aggiornamento costi in base alle variazioni dell'indice ISTAT al mese di Giugno 2023

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

Avvisi

Avviso di pubblicazione

Domanda per il rilascio di concessione di acqua pubblica mediante n. 3 pozzi ad uso plurimo (antincendio, civile, industriale, igienico) nel Comune di S. Egidio alla Vibrata (TE). Pratica TE/D/634 – Società MAGLIFICIO GRAN SASSO SPA

Avviso di pubblicazione

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: area di sedime interessata dallo scarico di acque reflue immesse nel Fiume Liri. Ditta richiedente: Comune di Civitella Roveto

Avviso di pubblicazione

Domanda per il rilascio di concessione di acque sotterranee tramite n.1 pozzo ad uso civile, sito al foglio n.4 particella n.497 in loc. Carducci-Tricaiolo, fraz. di Sassa, nel Comune di L'Aquila (AQ). Ditta Centro Sportivo Tricaiolo S.r.l. - CUR AQ/D/55

REGIONE ABRUZZO -DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

Avvisi

Avviso di pubblicazione

Ditta: VIVIANI LUIGI Domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche per uso irriguo mediante pozzo ubicato nel Comune di Martinsicuro (TE), località Villa Rosa, Via del Pinedo. AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE -

TRASPORTI

Avvisi

Avviso di pubblicazione

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: area di sedime interessata dal ponte carrabile per l'attraversamento del Fosso 38 del Fucino nel Comune di Trasacco (AQ). Ditta richiedente: Giustino Panella

PROVINCIA DI TERAMO

Atti degli Enti locali

Decreto del Presidente nr. 6 del 24.05.2022

STRADA PROVINCIALE N. 47/A DIRAMAZIONE FONTE SPUGNA - DECRETO DI DECLASSIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE A STRADA COMUNALE

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Pubblicazioni di interesse regionali

Avviso

Proposta di modifica del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) dei bacini abruzzesi - art. 25 comma 4 delle Norme di Attuazione - Fiume Gizio – Comune di Sulmona.

COMUNE DI NERETO

Atti degli Enti locali

Statuto

Modifiche dello Statuto comunale

COMUNE DI PRATOLA PELIGNA

Atti degli Enti locali

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26.09.2023

RETROCESSIONI DA AREE A CARICO URBANISTICO SUPERIORE ART. 33, CO 2 L.R. 18/83 E S.M.I.. VARIANTE NON STRUTTURALE AL VIGENTE PRG

CITTÀ DI TERAMO

Atti degli Enti locali

Avviso

ADOZIONE AI SENSI DEL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 4 AGOSTO 2017 "INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER I PIANI URBANI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 DICEMBRE 2016, NUM. 257"PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI TERAMO

ROSE GARDEN ENERGY S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Procedura Abilitativa Semplificata per realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 5.704,02 kWp e opere di connessione da ubicarsi nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)



Al Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 47

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/5 del 17.10.2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 2023 N. 47

Riconoscimento di Castelli come "Città della Ceramica artigianale Abruzzese" e valorizzazione e promozione dei Musei Paparella Treccia di Pescara, della Collezione "G. Acerbo" di Loreto Aprutino e del Museo Costantino Barbella di Chieti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 26 Ottobre 2023 n. 47

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-06/v96-05-signed-signed.pdf>

Hash: 64117876ff6c302ae6395ce3e4d63c71



Al Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 48

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/2 del 17.10.2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2023 N. 48

Disposizioni in materia di tumulazione degli animali da affezione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 8 Novembre 2023 n. 48

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-08/v96-02-signed-signed.pdf>

Hash: 63d658960a3f0a370c11c5b475a05cbb



Al Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 49

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/4 del 17.10.2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2023 N. 49

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore della società ECHOES Srl per fornitura di servizi sanitari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 8 Novembre 2023 n. 49

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-08/v96-04-signed-signed.pdf>

Hash: ddcf311fed03057f209d8e092d86cbd8



Al Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 50

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/6 del 17.10.2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2023 N. 50

Disposizioni per la valorizzazione dell'artigianato artistico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 8 Novembre 2023 n. 50

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-08/v96-06-signed-signed.pdf>

Hash: 49b244784a6274ea1b9f43549fe60fcc



Al Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 51

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/7 del 17.10.2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2023 N. 51

Norme per l'attuazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e s.m.i..

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 8 Novembre 2023 n. 51

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-08/v96-07-signed-signed.pdf>

Hash: ab95b7beb979a460079db54253a13fe0



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 52

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/8 del 17.10.2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2023 N. 52

Istituzione e disciplina della "Giornata Ecologica Regionale".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 8 Novembre 2023 n. 52

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-08/v96-08-signed-signed.pdf>

Hash: 46b31f6b38989031a5312d9d9b34e46d



Al Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 53

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/9 del 17.10.2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2023 N. 53

Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 8 Novembre 2023 n. 53

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-08/v96-09-signed-signed.pdf>

Hash: 09d9676b439d590b3d3933d1a74effaa



Al Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 54

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/3 del 17.10.2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2023 N. 54

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 8 Novembre 2023 n. 54

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-08/v96-03-signed-signed.pdf>

Hash: e0b857b01a145ada45aedfc71bda0535



Al Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 55

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 98/8 del 31.10.2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2023 N. 55

Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)) e ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 8 Novembre 2023 n. 55

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-08/v98-08-signed-signed.pdf>

Hash: 6273cfbf6bfc271f3b5f74637eb55aef



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 430 del 18/07/2023

OGGETTO: ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 1 BIS LR N 32/2007 E SS MM II DELL'AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO SITO IN TERAMO VIA TARASCHI N 10 DELLA FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO P I 01473310678



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 18/07/2023

Presidente:

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	ASSENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO: ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 1 BIS LR N 32/2007 E SS MM II DELL'AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO SITO IN TERAMO VIA TARASCHI N 10 DELLA FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO P I 01473310678

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie, socio sanitarie, pubbliche e private;

VISTA la L.R. 31/07/2007, n. 32 e s.m.i., recante “*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*”, di disciplina della materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del D.Lgs. 30.12.1992, n.502 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., che espressamente dispone: “*L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. La richiesta è corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. Il Servizio del Dipartimento della Salute della Giunta regionale istituzionalmente preposto all'attività ispettiva verifica il mantenimento dei requisiti autocertificati nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 7. L'accreditamento istituzionale viene rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche trasmesso da parte del Servizio suddetto. In caso di esito negativo della suddetta verifica, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'autorizzazione*”;

VISTA la L.R. n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 “Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento” e 2.3 “Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accreditamento (O.R.A.)” le quali definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento

Regionale per l'accreditamento (C.C.R.A.);

VISTA la D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 53 del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (C.C.R.A.), modificata dalla deliberazione del Commissario ad Acta n. 39 del 7 luglio 2010 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 31 gennaio 2011, di modifica anche del D.C.A. predetto n. 39/2010;

VISTI il Decreto del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.), la D.G.R. n. 596 del 07/08/2018 di "Disciplina per il funzionamento dell'organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)" nonché la DGR n. 83 del 22/02/2021 Documento Tecnico concernente la nuova "Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditamento e Qualità". Approvazione";

CONSIDERATI

- il D.C.A. 28 marzo 2014 n. 38 di recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulle "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento a disturbi dello spettro autistico";

- il D.C.A. 28 settembre 2016 n. 117/2016 recante "Riorganizzazione della rete territoriale-residenziale e semiresidenziale – per la non autosufficienza, la disabilità, la riabilitazione e le dipendenze patologiche. Approvazione del Documento tecnico "Piano di fabbisogno regionale – residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo". Criteri metodologici e procedurali per la conclusione del processo di riorganizzazione";

- la D.G.R. 8 agosto 2017, n. 437 recante "Recepimento ed approvazione del Documento tecnico" Disciplina attuativa L. n. 134/2015. Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico" -Approvazione delle Tabelle sinottiche "Ambulatori dedicati per l'Autismo", "Centri diurni per l'autismo", "Nuclei residenziali dedicati per l'autismo in età adulta. Integrazione ed aggiornamento dei Manuali di cui alla D.G.R. 1° luglio 2008, n. 591/P e ss.mm. ii. e del D.C.A. 28 settembre 2016 n. 117. Avvio delle procedure per la copertura del fabbisogno aggiuntivo dei Centri diurni dello spettro autistico per l'assistenza agli adulti", pubblicata sul BURAT speciale n. 103 dell'11/10/2017;

- la D.G.R. 24 giugno 2019, n. 360 recante "D.P.C.M. 12 gennaio 2017 Definizione ed aggiornamento dei Livelli essenziali di Assistenza. Recepimento ed attuazione dell'Intesa Rep. Atti n. 53/CU del 10 maggio 2018 – Piano operativo regionale – Presa d'atto e approvazione del Documento tecnico "Aggiornamento delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico";

- la D.G.R. 09 agosto 2022 n. 466 avente ad oggetto "Disturbi dello Spettro Autistico. Fabbisogni assistenziali";

RICHIAMATA la D.G.R. 466/2022 nella parte in cui

-conferma a tutto il 2022, ai fini del rilascio dei titoli di accreditamento - nel rispetto e secondo le procedure delineate dalla LR n. 32/2007 e ss.mm.ii -, i fabbisogni assistenziali per l'Area dei disturbi dello spettro autistico di cui alla DGR n. 360/2019 entro i limiti dell'attuale capienza residua, come di seguito specificata:

FABBISOGNO RESIDUO (al netto dei pareri già rilasciati ex art. 3 L.R. 32/2007)

ASL	CENTRO DIURNO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO - DCA 117/2016 E DGR 437/2017	NUCLEI RESIDENZIALI DEDICATI PER L'AUTISMO IN ETA' ADULTA - DGR 437/2017	AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO DGR 360/2018			
				n. posti	n. posti letto	n. strutture
ASL1 - AQ				36	0	6
ASL 2 - CH				55	0	5
ASL 3 - PE				45	0	7
ASL 4 - TE				0	0	1
TOT. REGIONE	136	0	19			

-stabilisce che i suddetti fabbisogni, delineano, per il corrente anno, in relazione agli specifici setting assistenziali, l'area dell'autorizzabilità (ex art. 3 LR n. 32/2007) e dell'accreditabilità (ex art. 6 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii.);

VISTA la L.R. n. 31/2020 e segnatamente l'art. 9, c. 1, di integrazione dell'art. 6 della L.R. n. 32/2007, che dispone: *“All'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1. bis. Il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale alle strutture sanitarie autorizzate che ne facciano richiesta, la cui verifica della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 quater del d.lgs. 502/1992, si ritiene assunta all'esito di processi di riconversione della rete assistenziale o a seguito dell'approvazione di specifici piani operativi regionali dettati da norme nazionali, non è subordinato al bando regionale di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve le altre disposizioni della presente legge.”;*

VISTA la domanda per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale (L.R. n. 32/2007 e s.m.i.) per l'**Ambulatorio Dedicato per l'autismo**, ubicato in Teramo Via Taraschi n. 10, presentata dalla Fondazione

ANFFAS Onlus Teramo - P.I.01473310678 e acquisita agli atti del Dipartimento Sanità, Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali al prot. n. RA/ PROT RA0334778/23 del 10.08.2021;

RILEVATO che il Comune di Teramo, con provvedimento n.5116 del 02.12.2022, ha integrato e aggiornato l'autorizzazione n. 4991 del 26.05.2021, rilasciata ai sensi dell'art. 4 L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. alla Fondazione ANFFAS Onlus Teramo, a fronte della relativa domanda presentata dalla medesima Fondazione, per un Ambulatorio dedicato per l'autismo, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Teramo Via Taraschi n. 10, per l'erogazione di prestazioni giornaliere di interventi abilitativi-riabilitativi, svolti in setting assistenziali in regime: ambulatoriale individuale (n. 48 prestazioni giornaliere), in regime ambulatoriale di gruppo (n. 18 prestazioni giornaliere) e in regime domiciliare/extramurale (n. 10 prestazioni giornaliere)";

DATO ATTO che con nota prot. n. RA 0540690/23 del 22.12.2022 il Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali ha trasmesso all'A.S.R. – Segreteria Tecnica dell'O.T.A. la documentazione relativa alla citata struttura della Fondazione ANFFAS Onlus Teramo, ubicata in Teramo Via Taraschi n. 10, al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, con accertamento sulla sussistenza degli stessi;

VISTA la nota prot. n. 581 del 16.06.2023, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo (A.S.R.), ha trasmesso al Dipartimento Sanità e al Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali la proposta motivata riguardante l'accREDITAMENTO istituzionale della struttura in oggetto in esito alle decisioni assunte dal C.C.R.A.;

PRESO ATTO della valutazione positiva del C.R.R.A. in merito al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale di Classe 1 per l'Ambulatorio dedicato per l'autismo, ubicato in Via Taraschi n. 10 – Teramo, della Fondazione ANFFAS Onlus Teramo - P.I.01473310678 - all'esito delle verifiche e relativa attestazione del Gruppo G.E.R.A., con riferimento ai requisiti A delle seguenti parti del Manuale di AccREDITAMENTO:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

· 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

· 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

· 5.7 BIS AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO

in conformità a quanto espressamente indicato nella scheda di Valutazione finale del C.C.R.A. e nella relativa Proposta motivata dell'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, trasmessa, dando seguito alle decisioni

assunte dal C.C.R.A., con nota prot. n. 581 del 16.06.2023, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l'accreditamento istituzionale di durata quinquennale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento;
- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- l'art. 7 L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. attribuisce al Dipartimento Sanità la facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento, anche rispetto alle dichiarazioni rese;
- il medesimo Dipartimento provvede a che le verifiche ispettive sulle prestazioni sanitarie erogate dalle Strutture pubbliche e private accreditate siano effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo (NOC), organismi interaziendali di verifica - istituiti con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19 del 10 marzo 2010 e disciplinati con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 43 del 22 luglio 2010 - secondo i protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate approvati con Decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;

STABILITO che il presente provvedimento sia notificato alla Fondazione ANFFAS Onlus Teramo - P.I.01473310678, in persona del Legale Rappresentante, trasmesso alle A.S.L. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

PRECISATO che verrà posto in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la nota del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale prot. n. RA/0537865/21 del 02.12.2021 "*Indirizzi operativi sulle modalità di trasmissione delle proposte deliberative e di atti monocratici al Servizio DPA003*";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali del Dipartimento Sanità ha attestato che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle*

pubbliche amministrazioni”;

EVIDENZIATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di rilasciare l’accreditamento istituzionale di Classe 1 (L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.) per l’Ambulatorio dedicato per l’Autismo, ubicato in in Teramo Via Taraschi n. 10, presentata dalla Fondazione ANFFAS Onlus Teramo - P.I.01473310678 - all’esito delle verifiche e relativa attestazione del Gruppo G.E.R.A., con riferimento ai requisiti A delle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

· 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

· 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

· 5.7 BIS AMBULATORIO DEDICATO PER L’AUTISMO

in conformità a quanto espressamente indicato nella scheda di Valutazione finale del C.C.R.A. e nella relativa proposta motivata trasmessa, al Dipartimento Sanità e al Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali, dall'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo (A.S.R.) con nota prot. n. 581 del 16.06.2023 allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di precisare che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., l'accreditamento istituzionale di durata quinquennale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento;

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

- ai sensi dell'art. 7 della L.R. 32/2007, come modificato dall'art. 10, c. 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento Sanità può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;

- ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. opera la sospensione automatica dell'accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

3. di precisare, altresì, che l'accreditamento istituzionale di cui al presente provvedimento non comporta obbligo per l'Amministrazione alla contrattazione con l'erogatore in questione, in quanto l'attribuzione del tetto di spesa richiede che si tenga conto della programmazione economica e dei vincoli che ne possano derivare;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

5. di stabilire che il presente provvedimento sia notificato al Legale Rappresentante della Fondazione ANFFAS Onlus Teramo - P.I.01473310678 e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

6. di demandare al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: ASR PROPOSTA ACCR ANFASS PP1-5 PROT RA0261355 19_06_2023.pdf

Impronta AB930B7793DCEE8255F8093FFC648D13A5E36B708B66B90B612D3126D2C305C3



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 19/07/2023 15:05:45

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 20/07/2023 09:28:40

Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 430 del 18.07.2023

Nota ASR Abruzzo, prot. n. 581 del 16.06.2023

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-06/asr-proposta-accr-anfass-pp1-5->

Hash: 238ab0849057db78c2cb06f561b130ea



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 431 del 18/07/2023

OGGETTO: ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE CON PRESCRIZIONE A 6 MESI AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 1 BIS L R N 32/2007 E SS MM II DELL'AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO LE ALLODOLE SITO IN VASTO (CH) SS 16 NORD C DA LEBBA DELLA FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS P I 01612240695



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 18/07/2023

Presidente:

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	ASSENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE CON PRESCRIZIONE A 6 MESI AI
SENSI DELL'ART 6 COMMA 1 BIS L R N 32/2007 E SS MM II

OGGETTO: DELL'AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO LE ALLODOLE SITO
IN VASTO (CH) SS 16 NORD C DA LEBBA DELLA FONDAZIONE PADRE
ALBERTO MILENO ONLUS P I 01612240695

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie, socio sanitarie, pubbliche e private;

VISTA la L.R. 31/07/2007, n. 32 e s.m.i., recante “*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*”, di disciplina della materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del D.Lgs. 30.12.1992, n.502 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., che espressamente dispone: “*L'accREDITAMENTO ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. La richiesta è corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. Il Servizio del Dipartimento della Salute della Giunta regionale istituzionalmente preposto all'attività ispettiva verifica il mantenimento dei requisiti autocertificati nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 7. L'accREDITAMENTO istituzionale viene rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche trasmesso da parte del Servizio suddetto. In caso di esito negativo della suddetta verifica, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'autorizzazione*”;

VISTA la L.R. n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 “Linee guida per la stesura del manuale di accREDITAMENTO” e 2.3 “Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accREDITAMENTO (O.R.A.)” le quali definiscono le funzioni dell'O.R.A.

mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accREDITamento (C.C.R.A.);

VISTA la D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e AccredITamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 53 del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'AccREDITamento (C.C.R.A.), modificata dalla deliberazione del Commissario ad Acta n. 39 del 7 luglio 2010 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 31 gennaio 2011, di modifica anche del D.C.A. predetto n. 39/2010;

VISTI il Decreto del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'AccREDITamento (G.E.R.A.), la D.G.R. n. 596 del 07/08/2018 di "Disciplina per il funzionamento dell'organismo Tecnicamente AccredITante (OTA)" nonché la DGR n. 83 del 22/02/2021 Documento Tecnico concernente la nuova "Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente AccredITante – AccredITamento e Qualità". Approvazione";

CONSIDERATI

- il D.C.A. 28 marzo 2014 n. 38 di recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulle "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento a disturbi dello spettro autistico";

- il D.C.A. 28 settembre 2016 n. 117/2016 recante "Riorganizzazione della rete territoriale-residenziale e semiresidenziale – per la non autosufficienza, la disabilità, la riabilitazione e le dipendenze patologiche. Approvazione del Documento tecnico "Piano di fabbisogno regionale – residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo". Criteri metodologici e procedurali per la conclusione del processo di riorganizzazione";

- la D.G.R. 8 agosto 2017, n. 437 recante "Recepimento ed approvazione del Documento tecnico" Disciplina attuativa L. n. 134/2015. Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico" -Approvazione delle Tabelle sinottiche "Ambulatori dedicati per l'Autismo", "Centri diurni per l'autismo", "Nuclei residenziali dedicati per l'autismo in età adulta. Integrazione ed aggiornamento dei Manuali di cui alla D.G.R. 1° luglio 2008, n. 591/P e ss.mm. ii. e del D.C.A. 28 settembre 2016 n. 117. Avvio delle procedure per la copertura del fabbisogno aggiuntivo dei Centri diurni dello spettro autistico per l'assistenza agli adulti", pubblicata sul BURAT speciale n. 103 dell'11/10/2017;

- la D.G.R. 24 giugno 2019, n. 360 recante "D.P.C.M. 12 gennaio 2017 Definizione ed aggiornamento dei Livelli essenziali di Assistenza. Recepimento ed attuazione dell'Intesa Rep. Atti n. 53/CU del 10 maggio 2018 – Piano operativo regionale – Presa d'atto e approvazione del Documento tecnico "Aggiornamento delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico";

- la D.G.R. 09 agosto 2022 n. 466 avente ad oggetto "Disturbi dello Spettro Autistico. Fabbisogni assistenziali";

RICHIAMATA la D.G.R. 466/2022 nella parte in cui

-conferma a tutto il 2022, ai fini del rilascio dei titoli di accreditamento - nel rispetto e secondo le procedure delineate dalla LR n. 32/2007 e ss.mm.ii -, i fabbisogni assistenziali per l'Area dei disturbi dello spettro autistico di cui alla DGR n. 360/2019 entro i limiti dell'attuale capienza residua, come di seguito specificata:

FABBISOGNO RESIDUO (al netto dei pareri già rilasciati ex art. 3 L.R. 32/2007)

ASL	CENTRO DIURNO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO - DCA 117/2016 E DGR 437/2017	NUCLEI RESIDENZIALI DEDICATI PER L'AUTISMO IN ETA' ADULTA - DGR 437/2017	AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO DGR 360/2018			
				n. posti	n. posti letto	n. strutture
ASL1 - AQ					6	
	36		0			
ASL 2 - CH					5	
	55		0			
ASL 3 - PE					7	
	45		0			
ASL 4 - TE					1	
	0		0			
TOT. REGIONE	136	0	19			

-stabilisce che i suddetti fabbisogni, delineano, per il corrente anno, in relazione agli specifici setting assistenziali, l'area dell'autorizzabilità (ex art. 3 LR n. 32/2007) e dell'accreditabilità (ex art. 6 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii.);

VISTA la L.R. n. 31/2020 e segnatamente l'art. 9, c. 1, di integrazione dell'art. 6 della L.R. n. 32/2007, che dispone: "All'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1. bis. Il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale alle strutture sanitarie autorizzate che ne facciano richiesta, la cui verifica della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 quater del d.lgs. 502/1992, si ritiene assunta all'esito di processi di riconversione della rete assistenziale o a seguito dell'approvazione di specifici piani operativi regionali dettati da norme nazionali, non è subordinato al bando regionale di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve le altre disposizioni della presente legge.";

VISTA la domanda per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale (L.R. n. 32/2007 e s.m.i.) per l'**Ambulatorio Dedicato per l'autismo Le Allodole**, ubicato in Vasto (CH) SS 16 Nord C.da Lebba,,

presentata dalla **Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus** - P.I. 01612240695 e acquisita agli atti del Dipartimento Sanità, Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali al prot. n. RA0145803/22 del 13.04.2022;

RILEVATO che il Comune di Vasto (CH), con provvedimento prot n.57184 del 13.09.2022, ha aggiornato l'autorizzazione n. 9 del 14.03.2022, rilasciata ai sensi dell'art. 4 L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. alla **Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus**, a fronte della relativa domanda presentata dalla medesima Fondazione, per un Ambulatorio dedicato per l'autismo, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Vasto (CH) SS 16 Nord C.da Lebba, per l'erogazione di prestazioni giornaliere di interventi abilitativi-riabilitativi, svolti in setting assistenziali in regime: ambulatoriale individuale (n. 48 prestazioni giornaliere), in regime ambulatoriale di gruppo (n. 18 prestazioni giornaliere) e in regime domiciliare/extramurale (n. 10 prestazioni giornaliere)";

DATO ATTO che con nota prot. n. RA 0058419/23 del 13.02.2023 il Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali ha trasmesso all'A.S.R. – Segreteria Tecnica dell'O.T.A. la documentazione relativa alla citata struttura della Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus, ubicata in Vasto (CH) SS 16 Nord C.da Lebba, al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, con accertamento sulla sussistenza degli stessi;

VISTA la nota prot. n. 581 del 16.06.2023, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo (A.S.R.), ha trasmesso al Dipartimento Sanità e al Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali la proposta motivata riguardante l'accREDITAMENTO istituzionale della struttura in oggetto in esito alle decisioni assunte dal C.C.R.A.;

PRESO ATTO della valutazione positiva del C.R.R.A. in merito al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale di Classe 1 per l'Ambulatorio dedicato per l'autismo, ubicato in SS 16 Nord C.da Lebba – Vasto (CH), della Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus - P.I. 01612240695 - all'esito delle verifiche e relativa attestazione del Gruppo G.E.R.A., con riferimento ai requisiti A delle seguenti parti del Manuale di AccREDITAMENTO:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

· 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

· 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

· 5.7 BIS AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO

“Con prescrizione a 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento regionale di accreditamento istituzionale per la verifica delle evidenze – Fase MCQ (E) dei requisiti A”, in conformità a quanto espressamente indicato nella scheda di Valutazione finale del C.C.R.A. e nella relativa Proposta motivata dell’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, trasmessa, dando seguito alle decisioni assunte dal C.C.R.A., con nota prot. n. 581 del 16.06.2023, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRECISATO che:

- ai sensi dell’art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l’accreditamento istituzionale di durata quinquennale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento;

- ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

- l’art. 7 L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. attribuisce al Dipartimento Sanità la facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento, anche rispetto alle dichiarazioni rese;

- il medesimo Dipartimento provvede a che le verifiche ispettive sulle prestazioni sanitarie erogate dalle Strutture pubbliche e private accreditate siano effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo (NOC), organismi interaziendali di verifica - istituiti con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19 del 10 marzo 2010 e disciplinati con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 43 del 22 luglio 2010 - secondo i protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate approvati con Decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;

STABILITO che il presente provvedimento sia notificato alla Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus - P.I. 01612240695, in persona del Legale Rappresentante, trasmesso alle A.S.L. regionali, all’A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

PRECISATO che verrà posto in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la nota del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale prot. n. RA/0537865/21 del 02.12.2021 *“Indirizzi operativi sulle modalità di trasmissione delle proposte deliberative e di atti monocratici al Servizio DPA003”*;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali del Dipartimento Sanità ha attestato che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

EVIDENZIATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di rilasciare l’accreditamento istituzionale di Classe 1 (L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.) per l’Ambulatorio dedicato per l’Autismo Le Allodole, ubicato in Vasto (CH) SS 16 Nord C.da Lebba, presentata dalla Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus - P.I. 01612240695- all’esito delle verifiche e relativa attestazione del Gruppo G.E.R.A., con riferimento ai requisiti A delle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

· 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

· 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

· 5.7 BIS AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO

“Con prescrizione a 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento regionale di accreditamento istituzionale per la verifica delle evidenze – Fase MCQ (E) dei requisiti A”, in conformità a quanto espressamente indicato nella scheda di Valutazione finale del C.C.R.A. e nella relativa proposta motivata trasmessa, al Dipartimento Sanità e al Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali, dall'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo (A.S.R.) con nota prot. n. 581 del 16.06.2023 allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di precisare che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., l'accREDITamento istituzionale di durata quinquennale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accREDITamento;

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accREDITato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

- ai sensi dell'art. 7 della L.R. 32/2007, come modificato dall'art. 10, c. 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento Sanità può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accREDITamento;

- ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. opera la sospensione automatica dell'accREDITamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accREDITati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

3. di precisare, altresì, che l'accREDITamento istituzionale di cui al presente provvedimento non comporta obbligo per l'Amministrazione alla contrattazione con l'erogatore in questione, in quanto l'attribuzione del tetto di spesa richiede che si tenga conto della programmazione economica e dei vincoli che ne possano derivare;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

5. di stabilire che il presente provvedimento sia notificato al Legale Rappresentante della Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus - P.I. 01612240695 e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

6. di demandare al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: ASR PROPOSTA ACCR PAM PP1-5 PROT RA0261355 19_06_2023.pdf

Impronta 496964EEE3AD6EBB6A4695BB3E38FDBF7CF00EE806B0249B6E9620FBEC048BD8



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

A pag. 4, nella narrativa, al capoverso introdotto da RILEVATO, dopo le parole C.da Lebba, DELE “, per l'erogazione di prestazioni giornaliere di interventi abilitativi-riabilitativi, svolti in setting assistenziali in regime: ambulatoriale individuale (n. 48 prestazioni giornaliere), in regime ambulatoriale di gruppo (n. 18 prestazioni giornaliere) e in regime domiciliare/extramurale (n. 10 prestazioni giornaliere)” N. 1 Postilla approvata dalla Giunta La Segretaria della Giunta (Avv. Daniela Valenza)



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 19/07/2023 15:05:25
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 20/07/2023 09:29:43
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 431 del 18.07.2023

Nota ASR Abruzzo, prot. n. 581 del 16.06.2023

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-06/asr-proposta-accr-pam-pp1-5-pr>

Hash: 7fdffc522466b12a6869c90b3a799dca



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 525 del 30/08/2023

OGGETTO: RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA CASA DI CURA PRIVATA INI DIVISIONE CANISTRO SITA NEL COMUNE DI CANISTRO (AQ) LOC COTARDO – PI 01009381003 DELLA INI SPA EX DCA N 128/2014 E DGR N531/2018 AI SENSI DELL'ART 6, COMMA 4, LR N 32/2007 E SSMMII, PER L'ATTIVITÀ OSPEDALIERA E DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 30/08/2023

Presidente:

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO: RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA CASA DI CURA PRIVATA INI DIVISIONE CANISTRO SITA NEL COMUNE DI CANISTRO (AQ) LOC COTARDO – PI 01009381003 DELLA INI SPA EX DCA N 128/2014 E DGR N531/2018 AI SENSI DELL'ART 6, COMMA 4, LR N 32/2007 E SSMMII, PER L'ATTIVITÀ OSPEDALIERA E DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie, socio sanitarie, pubbliche e private;

VISTA la L.R. 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii., recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" di disciplina della materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 6 L.R. n. 32/2007, che disciplina l'accreditamento Istituzionale, subordinandolo al rispetto di "ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento" ed in particolare il c. 4 che espressamente reca "*l'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio... (omissis)*";

VISTA la L.R. n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 "Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento" e 2.3 "Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accreditamento (O.R.A.)", che definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accreditamento (C.C.R.A.);

VISTA la D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 53 del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (C.C.R.A.), modificata dalla deliberazione del Commissario ad Acta n. 39 del 7 luglio 2010 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 31 gennaio 2011 di modifica anche del DCA predetto n. 39/2010;

VISTI il Decreto del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.), la D.G.R. n. 596 del 07/08/2018 di "Disciplina per il funzionamento dell'organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)" nonché la DGR n. 83 del 22/02/2021 "Documento Tecnico concernente la nuova 'Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditamento e Qualità'. Approvazione";

CONSIDERATO che con DCA n. 128 del 20 ottobre 2014 ad oggetto "Accreditamento Istituzionale Casa di Cura Privata INI Srl -Divisione Canistro Sita nel Comune di Canistro (AQ)" è stato riconosciuto, in favore della Casa di Cura, l'accreditamento istituzionale di classe 1 per le discipline e relativi posti letto per attività ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale - ambulatorio di riabilitazione fisica, ivi definite e specificate;

ATTESO che con DCA n. 98 del 12 settembre 2016 è stata approvata in favore della Casa di Cura Privata INI Srl - Divisione Canistro, sita nel comune di Canistro (AQ), Loc. Cotardo, la proposta di riconversione in struttura monospecialistica di Ortopedia e Traumatologia cod.36;

CONSIDERATO che la DGR n.531 del 23 luglio 2018 ha riconosciuto l'accreditamento istituzionale di classe 1 alla Casa di Cura Privata INI - Divisione Canistro della I.N.I S.p.A., con sede a Canistro(AQ) Loc. Cotardo, limitatamente alla rimodulazione delle dotazioni di posti letto accreditati, in applicazione al DCA n.98/2016, concernente la rimodulazione di posti letto a seguito della riconversione in struttura monospecialistica di Ortopedia e Traumatologia cod.36, con un assetto complessivo di 30 pl di ortopedia e traumatologia cod.36 (n.28 pl in regime ordinario e n.2 pl in regime di DH), come da DCA 98/2016;

OSSERVATO che, in attuazione dell'art. 6 L.R. n. 32/2007, con DCA n. 128/2014 e DGR n.531/2018 è stato riconosciuto alla Casa di Cura Privata INI divisione Canistro sita nel Comune di Canistro (AQ) loc. Cotardo della INI S.p.a., l'accreditamento istituzionale in relazione alle attività ospedaliere ed assistenza specialistica ambulatoriale con riferimento rispettivamente alle seguenti Parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

3. OSPEDALI

- 3.4 PAZIENTE CHIRURGICO
- 3.9 UNITA' OPERATIVE CLINICHE

relativo alla dotazione di posti letto a seguito della riconversione in struttura monospecialistica di Ortopedia e Traumatologia cod.36, con un assetto complessivo di 30 pl di ortopedia e traumatologia cod.36 (n.28 pl in regime ordinario e n.2 pl in regime di DH), come da DCA 98/2016 e

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.1 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA MEDICA
- 5.2 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA CHIRURGICA
- 5.5 MEDICINA DI LABORATORIO AMBULATORIALE
- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

PRESO ATTO, con riferimento ai precitati provvedimenti, della trasmissione della documentazione da parte del Legale Rappresentante della Casa di Cura Ini Spa – Divisione Canistro concernente il rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., relativamente alle attività ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale - ambulatorio di riabilitazione fisica – nota prot. 283-DG-2022 del 20.04.22 acquisita al protocollo regionale n. RA0154581/22 del 20.04.2022;

DATO ATTO che il Servizio AccredITAMENTO e Accordi Contrattuali – DPF018 del Dipartimento Sanità, a conclusione dell'attività istruttoria, con nota prot. n. RA/0208772/22/DPF018 del 27.05.2022, ha trasmesso alla Segreteria Tecnica dell'O.T.A. presso l'Agenzia Sanitaria Regionale e all'Ufficio Ispettivo del Dipartimento Sanità, per gli adempimenti di competenza, la domanda per il rinnovo dell'accREDITAMENTO ex DCA n. 128/2014 e DGR n.531/2018;

VISTA la nota prot. n. 1231 del 22.11.2022- allegato parte integrante e sostanziale -, con la quale l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo (A.S.R.) ha inoltrato al Dipartimento Sanità le Valutazioni Finali del C.C.R.A. e le relative Proposte di accREDITAMENTO;

PRESO ATTO della valutazione positiva espressa dal C.R.R.A. in merito al rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale di Classe 1 alla Casa di Cura Privata INI divisione Canistro sita nel Comune di Canistro (AQ) loc. Cotardo – P.I. 01009381003 della INI S.p.a. relativamente alle per l'attività ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale - ambulatorio di riabilitazione fisica - con riferimento alle seguenti parti del Manuale di AccredITAMENTO:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

3. OSPEDALI

- 3.4 PAZIENTE CHIRURGICO
- 3.9 UNITA' OPERATIVE CLINICHE

relativo alla dotazione di posti letto a seguito della riconversione in struttura monospecialistica di Ortopedia e Traumatologia cod.36, con un assetto complessivo di 30 pl di ortopedia e traumatologia cod.36 (n.28 pl in regime ordinario e n.2 pl in regime di DH), come da DCA 98/2016 e

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.1 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA MEDICA
- 5.2 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA CHIRURGICA
- 5.5 MEDICINA DI LABORATORIO AMBULATORIALE
- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

PRECISATO che, in relazione al procedimento di rinnovo dell'accREDITAMENTO per l'attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriale di riabilitazione fisica, la Casa di Cura Privata INI divisione Canistro sita nel Comune di Canistro (AQ) loc. Cotardo della INI S.p.a. ha erogato a carico del SSR le prestazioni accreditate, senza soluzione di continuità, dai provvedimenti concessori - DCA n. 128/2014 e DGR n.531/2018 – ad oggi, avendo sottoscritto i contratti per l'erogazione delle anzidette prestazioni nel periodo intercorrente tra i citati provvedimenti ed il presente atto, tutti perfezionati e agli atti del Dipartimento Sanità;

RITENUTO di poter procedere al rinnovo dell'accREDITAMENTO alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per per l'attività ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale

- ambulatorio di riabilitazione fisica, con riferimento alle parti del Manuale di accreditamento sopra riportate, della struttura Casa di Cura Privata INI S.p.a. - Divisione Canistro, sita nel Comune di Canistro (AQ) Loc. Cotardo, a partire dalla data successiva a quella di scadenza del quinquennio di durata dell'accREDITAMENTO istituzionale riconosciuto con DCA n. 128/2014 e DGR n.531/2018;

PRECISATO che -ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; -ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l'accREDITAMENTO istituzionale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO; -ai sensi dell'art. 7 della L.R. 32/2007, come modificato dall'art. 10, c. 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento Sanità, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all'attività ispettiva, può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO; -ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. opera la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

EVIDENZIATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà notificato al Legale Rappresentante della Casa di Cura Privata INI divisione Canistro sita nel Comune di Canistro (AQ) loc. Cotardo della INI S.p.a., alle AA.SS.LL., all'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché comunicato ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;

PRECISATO che verrà posto in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la nota del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale prot. n. RA/0537865/21 del 02.12.2021 "Indirizzi operativi sulle modalità di trasmissione delle proposte deliberative e di atti monocratici al Servizio DPA003";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio AccREDITAMENTO e Accordi contrattuali del Dipartimento Sanità ha attestato che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante il

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. DI PRECISARE che, in relazione al procedimento di rinnovo dell’accreditamento per l’attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriale di riabilitazione fisica, la Casa di Cura Privata INI divisione Canistro sita nel Comune di Canistro (AQ) loc. Cotardo della INI S.p.a. ha erogato, a carico del SSR, le prestazioni accreditate, senza soluzione di continuità, dai provvedimenti concessori - DCA n. 128/2014 e DGR n.531/2018 – ad oggi, avendo sottoscritto i contratti per l’erogazione delle anzidette prestazioni nel periodo intercorrente tra i citati provvedimenti ed il presente atto, tutti perfezionati e agli atti del Dipartimento Sanità;

2. DI RINNOVARE alle medesime condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 4, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., alla Casa di Cura Privata INI divisione Canistro sita nel Comune di Canistro (AQ) loc. Cotardo – P.I. 01009381003 - della INI S.p.a. l’accreditamento istituzionale di Classe 1, per ulteriori cinque anni, con decorrenza dalla data successiva a quella di scadenza del quinquennio di durata dell’accreditamento istituzionale riconosciuto con DCA n. 128/2014 e DGR n.531/2018 per l’attività ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale - ambulatorio di riabilitazione fisica, con riferimento alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

3. OSPEDALI

- 3.4 PAZIENTE CHIRURGICO
- 3.9 UNITA' OPERATIVE CLINICHE

relativo alla dotazione di posti letto a seguito della riconversione in struttura monospécialistica di Ortopedia e Traumatologia cod.36, con un assetto complessivo di 30 pl di ortopedia e traumatologia cod.36 (n.28 pl in regime ordinario e n.2 pl in regime di DH), come da DCA 98/2016 e

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.1 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA MEDICA
- 5.2 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA CHIRURGICA
- 5.5 MEDICINA DI LABORATORIO AMBULATORIALE
- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

in conformità a quanto espressamente indicato nella scheda di Valutazione finale del C.C.R.A. e nella relativa proposta motivata, trasmesse dall'Agencia Sanitaria Regionale Abruzzo con nota prot. n. 1231 del 22.11.2022, allegato parte integrante e sostanziale;

3.DI PRECISARE che -ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; -ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l'accREDITAMENTO istituzionale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento; -ai sensi dell'art. 7 della L.R. 32/2007, come modificato dall'art. 10, c. 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento Sanità, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all'attività ispettiva, può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento; -ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. opera la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

4.DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

5.DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà: -notificato al Legale Rappresentante della Casa di Cura Privata INI divisione Canistro sita nel Comune di Canistro (AQ) loc. Cotardo della INI S.p.a., alle AA.SS.LL., all'Agencia Sanitaria Regionale Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché comunicato ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;

6.DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: OTA PROPOSTA Rinnovo accreditamento Casa di Cura INI Canistro prot 1231 22_11_2022.pdf

Impronta 0187DA72769A0E538A9777F9F04576B829E96557FB6D00A32AD9084F0B7BB40A



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 31/08/2023 18:21:01
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 01/09/2023 10:58:37
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 525 del 30.08.2023

Nota ASR Abruzzo, prot. n. 1231 del 22.11.2022

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-06/ota-proposta-rinnovo-accreditame>

Hash: 568f5bb9cd0d9ea469da810563a17310



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 526 del 30/08/2023

OGGETTO: RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE FISICA FKT E DI RIABILITAZIONE EX ART 26 AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 4 LR N 32/2007 E SSMMII DELL'AMBULATORIO CENTRO FISIOTERAPICO RIABILITATIVO MEDICAL MARSICANO SRL SITO IN CAPISTRELLO AQ VIA ROMA N 7 PI 01189210667



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 30/08/2023

Presidente:

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO: RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE FISICA FKT E DI RIABILITAZIONE EX ART 26 AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 4 LR N 32/2007 E SSMMII DELL'AMBULATORIO CENTRO FISIOTERAPICO RIABILITATIVO MEDICAL MARSICANO SRL SITO IN CAPISTRELLO AQ VIA ROMA N 7 PI 01189210667

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie, socio sanitarie, pubbliche e private;

VISTA la L.R. 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii., recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" di disciplina della materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.Lgs. 30.12.1992 n.502 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 6 L.R. n. 32/2007, che disciplina l'accreditamento Istituzionale, subordinandolo al rispetto di "ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento" ed in particolare il c. 4 che espressamente reca "*l'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio... (omissis)*";

VISTA la L.R. n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 "Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento" e 2.3 "Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accreditamento (O.R.A.)", che definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accreditamento (C.C.R.A.);

VISTA la D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 53 del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (C.C.R.A.), modificata dalla deliberazione del Commissario ad Acta n. 39 del 7 luglio 2010 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 31 gennaio 2011 di modifica anche del DCA predetto n. 39/2010;

VISTI il Decreto del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.), la D.G.R. n. 596 del 07/08/2018 di "Disciplina per il funzionamento dell'organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)" nonché la DGR n. 83 del 22/02/2021 "Documento Tecnico concernente la nuova 'Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditamento e Qualità'. Approvazione";

CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 6 L.R. n. 32/2007, con i Decreti Commissariali n. 88 e n. 89 entrambi del 12/08/2016 è stato riconosciuto al Centro Fisioterapico Riabilitativo Medical Marsicano Srl, con sede in Capistrello (AQ) Via Roma n. 7, l'accREDITAMENTO istituzionale di base per le seguenti discipline:

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA"

rispettivamente per prestazioni di Riabilitazione Fisica FKT (DCA n. 88/2016) e prestazioni di riabilitazione ex Art. 26 (DCA89/2016);

ATTESO che, con riferimento ai precitati provvedimenti del Commissario ad Acta, il Legale Rappresentante della Società Centro Fisioterapico Riabilitativo Medical Marsicano Srl ha trasmesso la documentazione concernente il rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., relativamente alle prestazioni di riabilitazione fisica FKT (protocollo regionale di acquisizione n. RA0341048/21 del 18.08.2021 e successiva integrazione al prot. n. RA0467727/22 del 28.10.2022 e n. RA0505657/22 del 25.11.2022) e alle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 (protocollo regionale di acquisizione n. RA0341048/21 del 18.08.2021 e successiva integrazione al prot. n. RA0511639/22 del 30.11.2022);

DATO ATTO che il Servizio AccREDITAMENTO e Accordi Contrattuali – DPF018 del Dipartimento Sanità, a conclusione dell'attività istruttoria, ha trasmesso alla Segreteria Tecnica dell'O.T.A. presso l'Agenzia Sanitaria Regionale e all'Ufficio Ispettivo del Dipartimento Sanità, per gli adempimenti di competenza, la documentazione relativa all'istanza di rinnovo dell'accREDITAMENTO, di cui ai DD.CC.AA. n. 88/2016 e 89/2016, della struttura con sede in Capistrello (AQ) Via Roma n. 7, per le prestazioni di riabilitazione fisica

FKT (nota prot. n. RA/0510617/22 del 30.11.2022) e riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 (nota prot n. RA0514319/22 del 02.12.2022);

VISTA la nota prot. n. 340 del 03.04.2023 - allegato parte integrante e sostanziale -, con la quale l’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo (A.S.R.) ha trasmesso al Dipartimento Sanità le Valutazioni Finali del C.C.R.A. e le relative Proposte di accreditamento;

PRESO ATTO della valutazione positiva espressa dal C.R.R.A. in merito al rinnovo dell’accreditamento istituzionale di Classe 1 al Centro Fisioterapico Riabilitativo Medical Marsicano Srl, con sede in Capistrello (AQ) Via Roma n. 7, P. Iva 01189210667, per prestazioni di riabilitazione fisica FKT (rinnovo ex DCA 88/2016) e prestazioni di riabilitazione ex art. 26 (rinnovo ex DCA 89/2016) con riferimento alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

1.1. DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA (prestazioni FKT)

5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA (prestazioni Ex Art. 26) in regime ambulatoriale, domiciliare ed extramurale;

PRECISATO che, in relazione al procedimento di rinnovo dell’accreditamento dell’Ambulatorio di riabilitazione fisica (prestazioni FKT) e di riabilitazione ex art. 26, il Centro Fisioterapico Riabilitativo Medical Marsicano Srl, sito In Capistrello (AQ) Via Roma n. 7 ha erogato a carico del SSR le prestazioni accreditate, senza soluzione di continuità, dai provvedimenti concessori - D.C.A. n. 88/2016 e n. 89/2016 – ad oggi, avendo sottoscritto i contratti per l’erogazione delle anzidette prestazioni nel periodo intercorrente tra i citati provvedimenti ed il presente atto, tutti perfezionati e agli atti del Dipartimento Sanità;

RITENUTO di poter procedere al rinnovo dell’accreditamento alle medesime condizioni, ai sensi dell’art. 6, comma 4, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per l’attività di assistenza specialistica ambulatoriale di Ambulatorio di riabilitazione fisica (prestazioni FKT) e di riabilitazione ex art. 26, con riferimento alle parti del Manuale di accreditamento sopra riportate, della struttura Centro Fisioterapico Riabilitativo Medical Marsicano Srl, con sede in Capistrello (AQ) Via Roma n. 7, a partire dalla data successiva a quella di scadenza del quinquennio di durata dell’accreditamento istituzionale riconosciuto con i DD.CC.AA. n. 88/2016 e n. 89/2016;

PRECISATO che -ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; -ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l'accREDITAMENTO istituzionale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento; -ai sensi dell'art. 7 della L.R. 32/2007, come modificato dall'art. 10, c. 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento Sanità, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all'attività ispettiva, può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento; -ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. opera la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

EVIDENZIATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà notificato al Legale Rappresentante della società Centro Fisioterapico Riabilitativo Medical Marsicano Srl, con sede in Capistrello (AQ) Via Roma n. 7, e alle AA.SS.LL., all'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché comunicato ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;

PRECISATO che verrà posto in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la nota del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale prot. n. RA/0537865/21 del 02.12.2021 "Indirizzi operativi sulle modalità di trasmissione delle proposte deliberative e di atti monocratici al Servizio DPA003";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio AccREDITAMENTO e Accordi contrattuali del Dipartimento Sanità ha attestato che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1.DI PRECISARE che, in relazione al procedimento di rinnovo dell'accREDITAMENTO dell'Ambulatorio di riabilitazione fisica (prestazioni FKT) e di riabilitazione ex art. 26, il Centro Fisioterapico Riabilitativo Medical Marsicano Srl, sito In Capistrello (AQ) Via Roma n. 7 ha erogato a carico del SSR le prestazioni accreditate, senza soluzione di continuità, dai provvedimenti concessori - D.C.A. n. 88/2016 e n. 89/2016 – ad oggi, avendo sottoscritto i contratti per l'erogazione delle anzidette prestazioni nel periodo intercorrente tra i citati provvedimenti ed il presente, tutti perfezionati e agli atti del Dipartimento Sanità;

2.DI RINNOVARE alle medesime condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., l'accREDITAMENTO istituzionale di Classe 1, per ulteriori cinque anni, con decorrenza dalla data successiva a quella di scadenza del quinquennio di durata dell'accREDITAMENTO istituzionale riconosciuto con i DD.CC.AA. n. 88/2016 e n. 89/2016) per l'attività di assistenza specialistica ambulatoriale di Ambulatorio di riabilitazione fisica (prestazioni FKT) e di riabilitazione ex art. 26, con riferimento alle seguenti parti del Manuale di AccREDITAMENTO:

1.DIRITTI DEI PAZIENTI 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

1.1. DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA (prestazioni FKT)

5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA (prestazioni Ex Art. 26) in regime ambulatoriale, domiciliare ed extramurale;

in conformità a quanto espressamente indicato nella scheda di Valutazione finale del C.C.R.A. e nella relativa proposta motivata, trasmesse dall'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo con nota prot. n. 340 del 03.04.2023, allegato parte integrante e sostanziale;

3.DI PRECISARE che -ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; -ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l'accREDITAMENTO istituzionale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO; -ai sensi dell'art. 7 della L.R. 32/2007, come modificato dall'art. 10, c. 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento Sanità, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all'attività ispettiva, può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO; -ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. opera la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accREDITATI ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

4.DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

5.DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà: -notificato al Legale Rappresentante del Centro Fisioterapico Riabilitativo Medical Marsicano Srl, con sede in Capistrello (AQ) Via Roma n. 7, e alle AA.SS.LL., all'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché comunicato ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;

6.DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: OTA VERBALE RINNOVO ACCR prot. n. 340 del 03.04.2023 - PROT RA0147977 03_04_2023.pdf

Impronta F625435A41745D573F1F14B3E9C14549ECF1375CEBC2E24C3222FCC0C0DFF7FE



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 31/08/2023 18:16:30
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 01/09/2023 10:57:43
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 526 del 30.08.2023

Nota ASR Abruzzo, prot. n. 340 del 03.04.2023

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-06/ota-verbale-rinnovo-accr-prot-n-340-03-04-2023.pdf>

Hash: ca6f02744852896448c298d592ad2593



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 527 del 30/08/2023

OGGETTO: RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE EX DCA 81/2014 PER L'ATTIVITÀ OSPEDALIERA E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEI SERVIZI SPECIALISTICI A SEGUITO DI SENTENZA TAR N 301/2022 DELLA CASA DI CURA PRIVATA DI LORENZO SPA SITA NEL COMUNE DI AVEZZANO AQ IN VIA VITTORIO VENETO N37 – PI 09037401008 AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 4 LR N 32/2007 E SSMMII



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 30/08/2023

Presidente:

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO: RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE EX DCA 81/2014 PER L'ATTIVITÀ OSPEDALIERA E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEI SERVIZI SPECIALISTICI A SEGUITO DI SENTENZA TAR N 301/2022 DELLA CASA DI CURA PRIVATA DI LORENZO SPA SITA NEL COMUNE DI AVEZZANO AQ IN VIA VITTORIO VENETO N37 – PI 09037401008 AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 4 LR N 32/2007 E SSMMII

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie, socio sanitarie, pubbliche e private;

VISTA la L.R. 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii., recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" di disciplina della materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 6 L.R. n. 32/2007, che disciplina l'accreditamento Istituzionale, subordinandolo al rispetto di "ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento" ed in particolare il c. 4 che espressamente reca "*l'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio... (omissis)*";

VISTA la L.R. n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 "Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento" e 2.3 "Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accreditamento (O.R.A.)", che definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accreditamento (C.C.R.A.);

VISTA la D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 53 del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (C.C.R.A.), modificata dalla deliberazione del Commissario ad Acta n. 39 del 7 luglio 2010 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 31 gennaio 2011 di modifica anche del DCA predetto n. 39/2010;

VISTI il Decreto del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.), la D.G.R. n. 596 del 07/08/2018 di "Disciplina per il funzionamento dell'organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)" nonché la DGR n. 83 del 22/02/2021 "Documento Tecnico concernente la nuova 'Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditamento e Qualità'. Approvazione";

CONSIDERATO che con D.C.A. n. 81 del 09.06.2014 è stato riconosciuto in favore della Casa di Cura Di Lorenzo, con sede in Avezzano (AQ), l'accREDITAMENTO istituzionale di base per prestazioni di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale;

ATTESO che detta struttura, a mezzo del legale rappresentante, con nota del 10.12.2018, agli atti del Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali DPF018, ha trasmesso la richiesta di rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. n. 32/2007 e sss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in relazione al procedimento di rinnovo dell'accREDITAMENTO ed alla istanza della Casa di Cura, sono stati svolti approfondimenti istruttori in ordine alla sussistenza dei requisiti di autorizzazione della istante, con conseguente acquisizione di documentazione integrativa;

PRECISATO che, a fini dell'istruttoria del procedimento di rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale richiesto dalla Casa di Cura e considerate le risultanze delle verifiche espletate dal Dipartimento di Prevenzione (nota prot. n. 0063135/21 del 23.03.2021), è emersa la necessità dell'aggiornamento, da parte del Comune di Avezzano, dell'autorizzazione all'esercizio per l'attività di assistenza ospedaliera, nel quale fosse indicata la capacità ricettiva autorizzata in termini di numero di posti letto, distinti per discipline specialistiche;

RILEVATO che il Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali DPF018 ha acquisito dal Comune di Avezzano - protocollo regionale n. RA0422807/22 del 13.10.2022 - copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, rilasciata alla Casa di Cura il 07.07.2022 con prot. 38648/2022;

SPECIFICATO che, con nota prot. n. RA/0435972/22 del 20.10.2022 il competente Servizio del Dipartimento Sanità ha inoltrato il provvedimento comunale così rivisto all'O.T.A. presso l'ASR Abruzzo, ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa, inerente alla richiesta di rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale da parte della Casa di Cura per l'attività ospedaliera;

EVIDENZIATO che con sentenza TAR Abruzzo n. 301/2022 è stato annullato il Decreto Commissariale 81/2014, nella parte in cui non si è pronunciato sull'istanza della Casa di Cura privata "Di Lorenzo" S.p.A., relativamente alla richiesta di accREDITAMENTO, del 09.10.2009, per i Servizi specialistici, al riscontro della quale l'Amministrazione regionale era tenuta;

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione al predetto pronunciamento, con nota prot. n. RA/0010545/23 del 12.01.2023, il Servizio AccREDITAMENTO e Accordi Contrattuali ha chiesto all'O.T.A. presso l'ASR Abruzzo di procedere all'istruttoria tecnica, per verificare la possibilità di accREDITARE i Servizi specialistici della Casa di Cura, in aggiunta alla valutazione sulla proposta di rinnovo di cui al detto DCA 81/2014 per la parte non osservata dalla sentenza TAR 301/2022;

VISTA la nota prot. n. 285 del 16.03.2023 – acquisita al protocollo regionale n. RA0116167/23 di pari data – parte integrante e sostanziale, con la quale l'ASR Abruzzo, con riferimento all'ultima trasmissione dell'istanza di rinnovo da parte del Servizio AccREDITAMENTO e Accordi Contrattuali (prot. n. RA0111872/22 del 22.03.2022 integrata con prot. n. RA0495972/22 del 20.10.2022), ha inoltrato al Dipartimento Sanità le Valutazioni Finali del C.C.R.A. e le relative Proposte di accREDITAMENTO;

PRESO ATTO della valutazione positiva espressa dal C.R.R.A. in merito al rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale ex DCA 81/2014 per l'attività ospedaliera e al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale per i servizi specialistici, a seguito della sentenza TAR n.301/2022, in favore della Casa di Cura Privata Di Lorenzo S.p.A. sita nel Comune di Avezzano (AQ) in Via Vittorio Veneto n.37, con riferimento a:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

•1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

•2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

3. OSPEDALI

●3.2 PAZIENTE CON ICTUS

●3.3 PAZIENTE CON INFARTO MIOCARDICO ACUTO (IMA)

●3.4 PAZIENTE CHIRURGICO

●3.7 PERCORSO FRATTURA FEMORE

●3.9 UNITA' OPERATIVE CLINICHE (requisiti comuni a tutte le UU.OO.)

●3.10 MEDICINA DI LABORATORIO OSPEDALIERA

●3.11 DIAGNOSTICA PER WIMAGINI OSPEDALIERA

Con la seguente dotazioni dei Posti Letto (PL) per disciplina:

UU .OO	P.I. ord	p.l. dh	P.I. rimodulati	P.I. totali
08- Cardiologia		8	5	
09 - Chirurgia Generale		10		
26 - Medicina Generale		18		
32 - Neurologia		8		
36- Ortopedia e Traumatologia		8		
37 - Ostetricia e ginecologia*		5		
38 - Otorinolaringoiatria		5		
49- Terapia Intensiva		3		
TOTALE		65	5	70

●senza Punto Nascita

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

●5.1 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA MEDICA

- 5.2 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA CHIRURGICA
- 5.5 MEDICINA DI LABORATORIO AMBULATORIALE
- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

e per i seguenti servizi specialistici a seguito della sentenza TAR n.301/2022:

- Gastroenterologia
- Dermatologia
- Endocrinologia
- Oculistica
- Chirurgia plastica
- Chirurgia apparato digerente
- Pediatria

PRECISATO che, in relazione al procedimento di rinnovo dell'accreditamento per l'attività ospedaliera, la Casa di Cura Privata Di Lorenzo S.p.a., con sede in Avezzano (AQ), Via Vittorio Veneto n. 37ha erogato a carico del SSR le prestazioni accreditate, senza soluzione di continuità, dal provvedimento concessorio - DCA n. 81/2014 - ad oggi, avendo sottoscritto i contratti per l'erogazione delle anzidette prestazioni nel periodo intercorrente tra i citati provvedimenti ed il presente atto, tutti perfezionati e agli atti del Dipartimento Sanità;

RITENUTO di poter procedere al rinnovo dell'accreditamento alle medesime condizioni previste dal DCA 81/2014, ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per l'attività ospedaliera e all'accreditamento per i servizi specialistici, a seguito della sentenza TAR n.301/2022, con riferimento alle parti del Manuale di accreditamento sopra riportate, della struttura Casa di Cura Privata Di Lorenzo S.p.a., P.I. 09037401008, con sede in Avezzano (AQ), Via Vittorio Veneto n. 37, e per l'attività ospedaliera a partire dalla data successiva a quella di scadenza del quinquennio di durata dell'accreditamento istituzionale riconosciuto con DCA n. 81/2014;

PRECISATO che -ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; -ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l'accREDITAMENTO istituzionale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento; -ai sensi dell'art. 7 della L.R. 32/2007, come modificato dall'art. 10, c. 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento Sanità, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all'attività ispettiva, può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento; -ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. opera la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

EVIDENZIATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà notificato al Legale Rappresentante della struttura Casa di Cura Privata Di Lorenzo S.p.a., P.I. 09037401008, con sede in Avezzano (AQ), Via Vittorio Veneto n. 37, alle AA.SS.LL., all'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché comunicato ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;

PRECISATO che verrà posto in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la nota del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale prot. n. RA/0537865/21 del 02.12.2021 "Indirizzi operativi sulle modalità di trasmissione delle proposte deliberative e di atti monocratici al Servizio DPA003";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio AccREDITAMENTO e Accordi contrattuali del Dipartimento Sanità ha attestato che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1.DI PRECISARE che, in relazione al procedimento di rinnovo dell'accreditamento per l'attività ospedaliera, la Casa di Cura Privata Di Lorenzo S.p.a., P.I. 09037401008, con sede in Avezzano (AQ), Via Vittorio Veneto n. 37 ha erogato a carico del SSR le prestazioni accreditate, senza soluzione di continuità, dal provvedimento concessorio - DCA n. 81/2014 - ad oggi, avendo sottoscritto i contratti per l'erogazione delle anzidette prestazioni nel periodo intercorrente tra i citati provvedimenti ed il presente atto, tutti perfezionati e agli atti del Dipartimento Sanità;

2.DI RINNOVARE alle medesime condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., l'accreditamento istituzionale di Classe 1, per ulteriori cinque anni, con decorrenza dalla data successiva a quella di scadenza del quinquennio di durata dell'accreditamento istituzionale riconosciuto con DCA n. 81/2014 per l'attività ospedaliera, con riferimento alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

•1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2.DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

•2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

3. OSPEDALI

•3.2 PAZIENTE CON ICTUS

•3.3 PAZIENTE CON INFARTO MIOCARDICO ACUTO (IMA)

- 3.4 PAZIENTE CHIRURGICO
- 3.7 PERCORSO FRATTURA FEMORE
- 3.9 UNITA' OPERATIVE CLINICHE (requisiti comuni a tutte le UU.OO.)
- 3.10 MEDICINA DI LABORATORIO OSPEDALIERA
- 3.11 DIAGNOSTICA PER WIMAGINI OSPEDALIERA

Con la seguente dotazioni dei Posti Letto (PL) per disciplina:

UU .OO	P.I. rimodulati			
	P.I. ord	p.l. dh	P.I. totali	
08- Cardiologia		8	5	
09 - Chirurgia Generale		10		
26 - Medicina Generale		18		
32 - Neurologia		8		
36- Ortopedia e Traumatologia		8		
37 - Ostetricia e ginecologia*		5		
38 - Otorinolaringoiatria		5		
49- Terapia Intensiva		3		
TOTALE		65	5	70

- senza Punto Nascita

3.DI DISPORRE l'accreditamento istituzionale dei servizi specialistici a seguito della sentenza TAR n. 301/2022, in conformità a quanto espressamente indicato nella scheda di Valutazione finale del C.C.R.A. e nella relativa proposta motivata, trasmesse dall'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo con nota prot. n. 285 del 16.03.2023 – acquisita al protocollo regionale n. RA0116167/23 di pari data – allegato parte integrante e sostanziale - con riferimento alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.1 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA MEDICA
- 5.2 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA CHIRURGICA
- 5.5 MEDICINA DI LABORATORIO AMBULATORIALE
- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

per i seguenti servizi specialistici a seguito della sentenza TAR n.301/2022:

●Gastroenterologia

●Dermatologia

●Endocrinologia

●Oculistica

Chirurgia plastica

Chirurgia apparato digerente

Pediatria

4.DI PRECISARE che -ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; -ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l'accreditamento istituzionale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento; -ai sensi dell'art. 7 della L.R. 32/2007, come modificato dall'art. 10, c. 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento Sanità, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all'attività ispettiva, può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento; -ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. opera la sospensione automatica dell'accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

5.DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

6.DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà: -notificato al Legale Rappresentante della Casa di Cura Privata Di Lorenzo S.p.a., con sede in Avezzano (AQ), Via Vittorio Veneto n. 37, alle AA.SS.LL., all’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché comunicato ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;

7.DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: ASR PROPOSTA RINNOVO ACCREDITAMENTO DCA 81_2014 E SERV SPECIALISTICI_SENT TAR 301_2022 CASA CURA DI .pdf

Impronta 2B8E3974C16E705889AA32585FF99950A090D12C9035792BB976B186220C2204



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 31/08/2023 18:20:39
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 01/09/2023 10:57:03
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 527 del 30.08.2023

Nota ASR Abruzzo, prot. n. 285 del 16.03.2023

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-06/asr-proposta-rinnovo-accreditame>

Hash: 8931413f09451016b9f28a901744eb04



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 626 del 29/09/2023

OGGETTO: RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELL'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 DELLA SOCIETÀ SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A. P.IVA 02014620682, CON SEDE OPERATIVA IN VASTO (CH) VIA POMPEO SURIANI N.3/A E SEDE LEGALE IN PESCARA PIAZZA GARIBALDI N.10/11, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. EX DGR N.72/2017



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 29/09/2023

Presidente:

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO: RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELL'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 DELLA SOCIETÀ SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A. P.IVA 02014620682, CON SEDE OPERATIVA IN VASTO (CH) VIA POMPEO SURIANI N.3/A E SEDE LEGALE IN PESCARA PIAZZA GARIBALDI N.10/11, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. EX DGR N.72/2017

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie, socio sanitarie, pubbliche e private;

VISTA la L.R. 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii., recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" di disciplina della materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.Lgs. 30.12.1992 n.502 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 6 L.R. n. 32/2007, che disciplina l'accreditamento Istituzionale, subordinandolo al rispetto di "ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento" ed in particolare il c. 4 che espressamente reca "*l'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio... (omissis)*";

VISTA la L.R. n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 "Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento" e 2.3 "Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accreditamento (O.R.A.)", che definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accreditamento (C.C.R.A.);

VISTA la D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 53 del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (C.C.R.A.), modificata dalla deliberazione del Commissario ad Acta n. 39 del 7 luglio 2010 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 31 gennaio 2011

di modifica anche del DCA predetto n. 39/2010;

VISTI il Decreto del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.), la D.G.R. n. 596 del 07/08/2018 di "Disciplina per il funzionamento dell'organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)" nonché la DGR n. 83 del 22/02/2021 "Documento Tecnico concernente la nuova 'Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditamento e Qualità'. Approvazione";

CONSIDERATO che con ex DGR n.72 del 24.02.2017 è stato riconosciuto in favore del Consorzio San Stef.Ar Abruzzo Coop Sociale pa con sede in Vasto (CH), l'accREDITAMENTO istituzionale di classe 1 per prestazioni riabilitative ex art. 26 in regime ambulatoriale, domiciliare ed extramurale;

VISTA l'autorizzazione all'esercizio per l'erogazione di prestazioni di attività di riabilitazione e terapia fisica in regime ambulatoriale del Centro di riabilitazione ex art. 26 sito in Vasto (CH) Via Pompeo Suriani n. 3/A, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 32/07 e ss.mm.ii. (prot. n. 24736 del 13.04.2023) dal Comune di Vasto (CH) e da questo aggiornata, con effetto dal 26.03.2021, per cambio della ragione sociale da Consorzio San Stef. Ar. Abruzzo Società Cooperativa Sociale pa a Società "SANSTEFAR Abruzzo S.p.A.;

ATTESO che la Società SANSTEFAR Abruzzo S.p.A., già Consorzio San Stef.AR. Abruzzo Cooperativa Sociale p.a., ha presentato richiesta di rinnovo (Udi_2021_63 del 30.07.21) dell'accREDITAMENTO istituzionale ex art. 6, comma 4, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., dell'Ambulatorio di Riabilitazione fisica in Vasto (CH), via Pompeo Suriani n. 3/A, in conformità a quanto stabilito con D.G.R. n. 72 del 24.02.2017, con la quale è stato rilasciato l'accREDITAMENTO istituzionale di classe 1, per la disciplina "5.7 Ambulatorio di Riabilitazione Fisica", in regime ambulatoriale, domiciliare, extramurale di recupero e rieducazione funzionale (ex art. 26, L. n. 833/1978);

SPECIFICATO che, con nota prot. n. RA0210908/23 del 17.05.2023 il Servizio AccREDITAMENTO e Accordi Contrattuali-DPF018 del Dipartimento Sanità ha trasmesso alla Segreteria Tecnica dell'OTA presso l'ASR Abruzzo la domanda di rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale ex DGR n.72/2017 della struttura sita in Vasto della Società SANSTEFAR Abruzzo S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. 685 del 26.07.2023, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale l'ASR Abruzzo, con riguardo alla trasmissione dell'istanza di rinnovo da parte del Servizio AccREDITAMENTO e Accordi Contrattuali (prot. n. RA0210908/23 del 17.05.2023), ha inoltrato al Dipartimento Sanità la valutazione finale del C.C.R.A. e la relativa proposta di accREDITAMENTO;

PRESO ATTO della valutazione positiva espressa dal C.R.R.A. in merito al rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale ex DGR 72/2017 per Ambulatorio di Riabilitazione Fisica, in regime ambulatoriale, domiciliare, extramurale di recupero e rieducazione funzionale (ex art. 26, L. n. 833/1978) della società SANSTEFAR Abruzzo S.p.a. P.IVA 02014620682, con sede operativa in Vasto (CH) Via Pompeo Suriani n.3/A e sede legale in Pescara Piazza Garibaldi n.10/11, con riferimento alle seguenti Parti del Manuale di AccREDITAMENTO:

1.DIRITTI DEI PAZIENTI

•1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2.DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

•2.1DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

●5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

PRECISATO che, in relazione al procedimento di rinnovo dell'accreditamento per Ambulatorio di Riabilitazione Fisica, in regime ambulatoriale, domiciliare, extramurale di recupero e rieducazione funzionale (ex art. 26, L. n. 833/1978), la società SANSTEFAR Abruzzo S.p.a. P.IVA 02014620682, con sede operativa in Vasto (CH) Via Pompeo Suriani n.3/A e sede legale in Pescara Piazza Garibaldi n.10/11 ha erogato a carico del SSR le prestazioni accreditate, senza soluzione di continuità, dal provvedimento concessorio - DGR n. 72/2017 - ad oggi, avendo sottoscritto, quale soggetto accreditato con il SSR, accordi contrattuali, tutti perfezionati e agli atti del Dipartimento Sanità, per l'erogazione delle anzidette prestazioni, nel periodo intercorrente tra i citati provvedimenti ed il presente atto;

RITENUTO di poter procedere, con riferimento alle parti del Manuale di accreditamento sopra riportate, al rinnovo dell'accreditamento alle medesime condizioni previste dalla DGR 72/2017, ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per Ambulatorio di Riabilitazione Fisica, in regime ambulatoriale, domiciliare, extramurale di recupero e rieducazione funzionale (ex art. 26, L. n. 833/1978), la società SANSTEFAR Abruzzo S.p.a. P.IVA 02014620682, con sede operativa in Vasto (CH) Via Pompeo Suriani n.3/A e sede legale in Pescara Piazza Garibaldi n.10/11, a partire dalla data successiva a quella di scadenza del quinquennio di durata dell'accreditamento istituzionale riconosciuto con DGR n. 72/2017;

PRECISATO che -ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; -ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l'accreditamento istituzionale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento; -ai sensi dell'art. 7 della L.R. 32/2007, come modificato dall'art. 10, c. 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento Sanità, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all'attività ispettiva, può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento; -ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. opera la sospensione automatica dell'accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

EVIDENZIATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà notificato al Legale Rappresentante della società SANSTEFAR Abruzzo S.p.a. P.IVA 02014620682, con sede legale in Pescara Piazza Garibaldi n.10/11, alle AA.SS.LL., all'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché comunicato ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;

PRECISATO che verrà posto in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la nota del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale prot. n. RA/0537865/21 del 02.12.2021 "Indirizzi operativi sulle modalità di trasmissione delle proposte deliberative e di atti monocratici al Servizio DPA003";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali del Dipartimento Sanità ha attestato che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. DI RINNOVARE alle medesime condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., l'accREDITAMENTO istituzionale di Classe 1, per ulteriori cinque anni, con decorrenza dalla data successiva a quella di scadenza del quinquennio di durata dell'accREDITAMENTO istituzionale riconosciuto con DGR n. 72/2017 per l'Ambulatorio di Riabilitazione Fisica, in regime ambulatoriale, domiciliare, extramurale di recupero e rieducazione funzionale (ex art. 26, L. n. 833/1978), della società SANSTEFAR Abruzzo S.p.a. P.IVA 02014620682, con sede operativa in Vasto (CH) Via Pompeo Suriani n.3/A e sede legale in Pescara Piazza Garibaldi n.10/11, con riferimento alle seguenti Parti del Manuale di AccREDITAMENTO:

1.DIRITTI DEI PAZIENTI

●1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2.DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

●2.1DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

●5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

2. DI PRECISARE che -ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; -ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii.

l'accreditamento istituzionale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento; -ai sensi dell'art. 7 della L.R. 32/2007, come modificato dall'art. 10, c. 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento Sanità, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all'attività ispettiva, può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento; -ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. opera la sospensione automatica dell'accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà notificato al Legale Rappresentante della società SANSTEFAR Abruzzo S.p.a. con sede legale in Pescara Piazza Garibaldi n.10/11, alle AA.SS.LL., all'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché comunicato ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;

5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: OTA rinnovo amb ex art 26 sanstefar vasto PROT RA0321700 26_07_2023.pdf
Impronta 071BC1BEF15D6DCBC85A04E82C9A248CCE1274A511F203B149DCB8A89D77E40A



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 29/09/2023 19:56:02
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 29/09/2023 20:38:46
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 626 del 29.09.2023

Nota ASR Abruzzo, prot. n. 685 del 26.07.2023

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-06/ota-rinnovo-amb-ex-art-26-sanst>

Hash: f383f482ac8fb4a3878a108b2fa34a95



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 627 del 29/09/2023

OGGETTO: RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELL'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA (FKT) DELLA SOCIETÀ CEN.FIS S.R.L. CON SEDE IN L'AQUILA VIA STRINELLA N.14/A-B-C-D P.IVA 00262330665, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 29/09/2023

Presidente:

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO: RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELL'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA (FKT) DELLA SOCIETÀ CEN.FIS S.R.L. CON SEDE IN L'AQUILA VIA STRINELLA N.14/A-B-C-D P.IVA 00262330665, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II.

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie, socio sanitarie, pubbliche e private;

VISTA la L.R. 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii., recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" di disciplina della materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.Lgs. 30.12.1992 n.502 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 6 L.R. n. 32/2007, che disciplina l'accreditamento Istituzionale, subordinandolo al rispetto di "ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento" ed in particolare il c. 4 che espressamente reca "*l'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio... (omissis)*";

VISTA la L.R. n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 "Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento" e 2.3 "Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accreditamento (O.R.A.)", che definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accreditamento (C.C.R.A.);

VISTA la D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 53 del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (C.C.R.A.), modificata dalla deliberazione del Commissario ad Acta n. 39 del 7 luglio 2010 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 31 gennaio 2011 di modifica anche del DCA predetto n. 39/2010;

VISTI il Decreto del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.), la D.G.R. n. 596 del 07/08/2018 di "Disciplina per il funzionamento dell'organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)" nonché la DGR n. 83 del 22/02/2021 "Documento Tecnico concernente la nuova 'Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditamento e Qualità'. Approvazione";

CONSIDERATO che con D.C.A. n. 86 del 12.08.2016 è stato riconosciuto in favore della società CEN.FIS s.r.l. con sede in L'Aquila, l'accredito istituzionale di classe 1 per l'Ambulatorio di riabilitazione fisica (FKT);

ATTESO che detta struttura, a mezzo del legale rappresentante, con nota del 10.10.2022 - prot. n. RA0420191/22 del 12.10.2022, integrata il 13.10.2022 (prot n. RA0423672/22 del 13.10.2022), ha trasmesso la richiesta di rinnovo dell'accredito istituzionale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che il Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali DPF018 ha acquisito dal Comune di L'Aquila l'autorizzazione definitiva (prot. n. RA0282213/21 del 07.07.2021) e dal legale rappresentante della società CEN.FIS s.r.l. la dichiarazione sul mantenimento del possesso dei requisiti minimi autorizzativi – prot. n. RA0423672/22 del 13.10.22.;

SPECIFICATO che, con nota prot. n. RA 0433418/22 del 19.10.2022 il competente Servizio del Dipartimento Sanità ha inoltrato la documentazione inerente l'istanza di rinnovo dell'accredito istituzionale in regime ambulatoriale della società CEN.FIS s.r.l. all'O.T.A. presso l'ASR Abruzzo;

VISTA la nota prot. n. 338 del 03.04.2023, acquisita al protocollo regionale n. RA– Prot n. RA0147945/23 di pari data - parte integrante e sostanziale del presente atto -, con la quale l'ASR Abruzzo, con riguardo alla trasmissione dell'istanza di rinnovo da parte del Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali (prot. n. RA0433418/22 del 19.10.2022), ha inoltrato al Dipartimento Sanità la valutazione finale del C.C.R.A. e la relativa proposta di accredito;

PRESO ATTO della valutazione positiva espressa dal C.R.R.A. in merito al rinnovo dell'accredito istituzionale ex DCA 86/2016 per l'Ambulatorio di riabilitazione fisica (FKT) della società CEN.FIS S.r.l. con sede in L'Aquila Via Strinella n.14/a-b-c-d P.I. 00262330665, con riferimento alle seguenti Parti del Manuale di Accredito:

1.DIRITTI DEI PAZIENTI

●1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2.DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

●2.1DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

●5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA(FKT)

PRECISATO che, in relazione al procedimento di rinnovo dell'accredito per l'Ambulatorio di riabilitazione fisica (FKT), la società CEN.FIS S.r.l., con sede in L'Aquila Via Strinella n.14/a-b-c-d ha erogato a carico del SSR le prestazioni accreditate, senza soluzione di continuità, dal provvedimento concessorio - DCA

n. 86/2016 - avendo sottoscritto, quale soggetto accreditato con il SSR, accordi contrattuali, tutti perfezionati e agli atti del Dipartimento Sanità, per l'erogazione delle anzidette prestazioni, nel periodo intercorrente tra i citati provvedimenti ed il presente atto;

RITENUTO di poter procedere, con riferimento alle parti del Manuale di accreditamento sopra riportate, al rinnovo dell'accreditamento alle medesime condizioni previste dal DCA 86/2016, ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per l'Ambulatorio di riabilitazione fisica (FKT) della società CEN.FIS S.r.l., con sede in L'Aquila Via Strinella n.14/a-b-c-d, a partire dalla data successiva a quella di scadenza del quinquennio di durata dell'accreditamento istituzionale riconosciuto con DCA n. 86/2016;

PRECISATO che -ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; -ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l'accreditamento istituzionale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento; -ai sensi dell'art. 7 della L.R. 32/2007, come modificato dall'art. 10, c. 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento Sanità, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all'attività ispettiva, può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento; -ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. opera la sospensione automatica dell'accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

EVIDENZIATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà notificato al Legale Rappresentante della società CEN.FIS S.r.l. P.I. 00262330665, con sede in L'Aquila Via Strinella n.14/a-b-c-d, alle AA.SS.LL., all'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché comunicato ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;

PRECISATO che verrà posto in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la nota del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale prot. n. RA/0537865/21 del 02.12.2021 "Indirizzi operativi sulle modalità di trasmissione delle proposte deliberative e di atti monocratici al Servizio DPA003";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali del Dipartimento Sanità ha attestato che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. DI RINNOVARE alle medesime condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., l'accREDITAMENTO istituzionale di Classe 1, per ulteriori cinque anni, con decorrenza dalla data successiva a quella di scadenza del quinquennio di durata dell'accREDITAMENTO istituzionale riconosciuto con DCA n. 86/2016 per l'Ambulatorio di riabilitazione fisica (FKT) della società CEN.FIS S.r.l. con sede in L'Aquila Via Strinella n.14/a-b-c-d P.I. 00262330665, con riferimento alle seguenti Parti del Manuale di AccREDITAMENTO:

1.DIRITTI DEI PAZIENTI

●1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2.DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

●2.1DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

●5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA(FKT)

2. DI PRECISARE che -ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; -ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l'accREDITAMENTO istituzionale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO; -ai sensi dell'art. 7 della L.R. 32/2007, come modificato dall'art. 10, c. 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento Sanità, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all'attività ispettiva, può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO; -ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. opera la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà: -notificato al Legale Rappresentante della società CEN.FIS S.r.l. con sede in L'Aquila Via Strinella n.14/a-b-c-d, alle AA.SS.LL., all'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché comunicato ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;

5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: OTA VERBALE RINNOVO ACCR prot. n. 338 del 03.04.2023 - PROT RA0147945 03_04_2023.pdf

Impronta A507C02EC0FAA89F9C7258D5FDCB5183F1E149491BE76F24D77C93C54A0FE7CF



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 29/09/2023 19:55:42
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 29/09/2023 20:39:14
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 627 del 29.09.2023

Nota ASR Abruzzo, prot. n. 338 del 03.04.2023

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-06/ota-verbale-rinnovo-accr-prot-n-338-03-04-2023.pdf>

Hash: 1bfb50e0cfd613db1497d36c56f65b90



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA
DPC026002 UFFICIO GESTIONE RISORSE, ECONOMIA CIRCOLARE E MONITORAGGI PESCARA**

DGR n. 651 del 17/10/2023

OGGETTO: D.LGS. 03/04/2006, N. 152 - LEGGE 28/12/2015, N. 221 - L.R. 19/12/2007, N. 45 - L.R. 16/06/2006, N. 17-DCR N. 110/8 DEL 02/07/2018 - "18° RAPPORTO RACCOLTE DIFFERENZIATE RIFIUTI URBANI - ANNO 2022". DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI URBANI.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	17/10/2023	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE

**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE****DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA****DPC026002 UFFICIO GESTIONE RISORSE, ECONOMIA CIRCOLARE E
MONITORAGGI PESCARA**

OGGETTO: D.LGS. 03/04/2006, N. 152 - LEGGE 28/12/2015, N. 221 - L.R. 19/12/2007, N. 45 - L.R. 16/06/2006, N. 17- DCR N. 110/8 DEL 02/07/2018 - “18° RAPPORTO RACCOLTE DIFFERENZIATE RIFIUTI URBANI - ANNO 2022”.
DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI URBANI.

LA GIUNTA REGIONALE**PREMESSO** che:

- la Regione Abruzzo, con il PRGR di cui alla **DCR n. 110/8 del 02/07/2018** (*D.lgs. 03/04/2006, n. 152 - art. 199,co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR 440 dell’11/08/2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento*), opera per far rientrare il ciclo produzione - consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, riducendo la “*impronta ecologica*” di ognuno tramite l'eliminazione degli sprechi e la totale reimmissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando nell'ordine: la *Riduzione della produzione dei rifiuti*, il *Riutilizzo dei beni a fine vita*, il *Riciclaggio* e diminuendo gradualmente lo *smaltimento in discarica*;
- la programmazione regionale prevede azioni e progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumo e promuove ogni sforzo organizzativo verso “*rifiuti zero*” (cd. “*ZW*”), finalizzati a creare tra gli utenti una maggiore consapevolezza del concetto “*rifiuto = risorsa*”;

RICHIAMATE:

- la [DCR n. 110/8 del 02/07/2018](#) recante “*D.lgs. 03/04/2006, n. 152 - art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR 440 dell’11/08/2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento*”, (BURAT n. 99 Speciale del 05/10/2018), che ha adeguato, ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.lgs. 152/06, il Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) di cui alla L.R. 45/07, e che delinea attualmente le scelte impiantistiche e gli indirizzi gestionali;
- la **DGR n. 855 del 22.12.2021** recante “*D.lgs. 03/04/2006, n. 152 - art. 199, L.R. 19.12.2007, n. 45, la L.R. 30 dicembre 2020, n. 45 – Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – Approvazione*”, mediante la quale sono state recepite a livello regionale le direttive Ue del cd. “Pacchetto Economia circolare” e nello specifico:
 - **Direttiva (UE) 2018/849** del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - **Direttiva (UE) 2018/850** del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
 - **Direttiva (UE) 2018/851** del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
 - **Direttiva (UE) 2018/852** del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 19 novembre 2008 “*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”, modificata dalla Direttiva 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 30 maggio 2018 che è entrata in vigore il 4 luglio 2018;

CONSIDERATO che la Direttiva UE 2018/851 prevede la riforma del sistema tariffario e del tributo speciale per il conferimento in discarica, apportando modifiche all’art. 238 del D.lgs. 152/2006 e alle norme della Legge n. 147/2013 (TARI) e della Legge n. 549/1995 (Tributo speciale) al fine di:

- prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;
- individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e/o presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio “chi inquina paga”;
- riformare il tributo speciale per il conferimento in discarica ex articolo 3, comma 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

DATO ATTO che la suddetta Direttiva è stata recepita, con [D.lgs. 03/09/2020, n. 116](#), recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e*

attuazione della direttiva (UE)2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", pubblicato nella G.U. dell'11 settembre 2020 ed **entrato in vigore il 26/09/2020** e che introduce numerose modifiche al D.lgs. 152/06, in particolare fissando nuovi obiettivi minimi di riciclo e di riduzione progressiva dello smaltimento dei rifiuti urbani in discarica, misurati in peso, da raggiungere entro il 2035 ed a cui gli Enti dovranno conformarsi;

VISTI gli ulteriori provvedimenti normativi di recepimento delle direttive Ue del cd. "Pacchetto Economia Circolare":

- D.lgs. 3 settembre 2020, n. 118 recante "*Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*", pubblicato nella G.U. del 12 settembre 2020;
- D.lgs. 3 settembre 2020, n. 119 recante "*Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*", pubblicato nella G.U. del 12 settembre 2020;
- D.lgs. 3 settembre 2020, n. 121 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*", pubblicato nella G.U. del 14 settembre 2020;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTA la Decisione 2011/753/EU recante "*Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti*", con la quale è stato stabilito che il compostaggio domestico (monoutenza), rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti;

VISTO il D.lgs. 152/06, come modificato nella Parte IV dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 "*Recepimento della direttiva 2008/98/CE - Modifiche alla parte IV del D.lgs. 152/2006*", che prevede:

- all'art. 177, comma 2: "*La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse*";
- all'art. 178, comma 1, "*omissis ... La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga... omissis*";
- all'art. 179, comma 1: "*omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:*
 - *prevenzione;*

- *preparazione per il riutilizzo;*
- *riciclaggio;*
- *recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*
- *smaltimento*";
- all'art. 189 "*Catasto dei rifiuti*";
- all'art. 196 "*Competenze delle Regioni*";

VISTO il D.lgs. 152/06, come modificato nella Parte IV dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 "*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs.152/2006*", che prevede all'art. 205 "*Misure per incrementare la raccolta differenziata*", che, in particolare, dispone:

- al **comma 1** - che in ogni ATO, se costituito, ovvero in ogni Comune deve essere assicurato il raggiungimento di una percentuale minima di RD almeno del:
 - 35% entro il 31.12.2006;
 - 45% entro il 31.12.2008;
 - 65% entro il 31.12.2012.
- al **comma 3** -
che è applicata un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei singoli Comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi previsti al comma 1;
- al **comma 3-ter** -
per la determinazione del tributo speciale si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente;

VISTA la **legge 28/12/2015, n. 221** "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*", che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es. "*compostaggio di comunità*", *misure per incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed incrementare le RD, sperimentazione del "voto a rendere"*, *nuove disposizioni in materia di applicazione del tributo speciale, .. etc.*) ed in particolare:

- l'**art. 29, comma 4**, prevede che:
 - 12. *Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.*
 - 12-bis. *L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:*

a) *produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni Comune;*

b) *percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; .. omis*

-

l'art. 32 *“Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio”* che al **comma 1** prevede:

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «se costituito, ovvero in ogni comune»;*

b) *il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni. .. omissis”;*

- l'art. 38 *“Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici”*.

VISTA la **legge 29/12/1995, n. 549** *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*, art. 3, commi 24 – 40, in materia di tributo speciale;

VISTO il **D.M. Ambiente del 26/05/2016** *“Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”* (G.U. Serie generale n. 146 del 24/06/2016), che ha definito il metodo standard di calcolo della RD sull'intero territorio nazionale;

VISTO il **D.M. 29 dicembre 2016, n. 266** *“Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies) del D.Lgs.152/06., così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28/12/2015, n. 221”;*

VISTA la **L.R. 19.12.2007, n. 45** *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”*, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURAT n. 10 Straordinario del 21.12.2007 e con la quale ha dettato disposizioni per una corretta gestione dei rifiuti secondo i principi comunitari e norme nazionali di settore e che, all'art. 23 comma 4, ha previsto il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi di raccolta differenziata (RD):

- almeno il 40% entro il 31.12.2007;
- almeno il 50% entro il 31.12.2009;
- almeno il 60% entro il 31.12.2011;
- almeno il 65% entro il 31.12.2012.

CONSIDERATO che la L.R. 45/2007, disciplina, all'art. 64, co. 1-bis), l'applicazione di sanzioni nei confronti dei Comuni inadempienti nell'applicazione di direttive applicative

della programmazione regionale;

VISTA la **L.R. 29.12.2011, n. 44** *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo*

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE” e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)”, che ha modificato ed integrato la L.R. 19.12.2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”*;

VISTA la **LR. 30.12.2020 n. 45** recante *“Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti”* che modifica, integra e sostituisce alcuni articoli delle **LL.RR. 21/10/2013, n. 36** recante

“Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” e **19/06/2006, n. 17** recante *“Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”*;

VISTA la **L.R. 21/10/2013, n. 36** *“Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”*, che ha delineato la nuova governance del settore e previsto l’istituzione di un’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd *“AGIR”*);

RILEVATO che in data **31/05/2018**, attraverso l’insediamento dell’Assemblea dei Sindaci e la nomina del Presidente, si è costituita l’AGIR Abruzzo di cui alla L.R. 36/2013, e che in data **30/07/2018** è stato nominato il relativo Consiglio Direttivo;

DATO ATTO che, come riportato nella nota dell’Assemblea dei Sindaci, pervenuta agli uffici del DPC026 il 12/09/2022, ai sensi delle disposizioni dell’art. 6, comma 4-bis della L.R. n. 36/2013, con la nomina del Direttore Generale e del Revisore Unico l’operatività dell’articolazione organica dell’AGIR è effettiva a far data dal **01/10/2022**;

VISTA la **L.R. 19/06/2006, n. 17** *“Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”*, pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 37 del 07.07.2006, che disciplina l’applicazione del tributo speciale (cd. *“ecotassa”*), per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificate dalla Legge n. 221/2015;

VISTA la **DGR n. 621 del 27/10/2017** avente per oggetto: *“D.M. Ambiente del 26/05/2016 - D.Lgs 03.04.2006, n. 152 - art. 205 - Legge 28/12/2015, n. 221 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - DGR n. 383 del 21/06/2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Atto di indirizzo”*;

RICHIAMATA la **DGR n. 383 del 21/06/2016** avente ad oggetto: *“D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - Approvazione schema di convenzione per la gestione e l’uso dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo”*, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti ha riorganizzato il sistema di rilevazione dei dati di gestione dei rifiuti urbani con il sistema denominato O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale), entrato in vigore nel 2017 (*dati consuntivi 2017*);

RICHIAMATA la **DGR n. 657 del 20/10/2016** avente ad oggetto: “*L.R. 19/12/2007, n. 45 - art. 8. Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.). Nuove disposizioni e sostituzione dell’Allegato alla DGR n. 1148 del 16/10/2006*”, con la quale sono state dettate nuove disposizioni organizzative e competenze per l’ORR; anche in attuazione della L.R. 32/2016 che ha disposto il passaggio di competenze e personale dalle Province alla Regione Abruzzo, in particolare per quanto riguarda:

- aggiornamento degli obiettivi e delle funzioni (art. 2)
- assetto organizzativo e coordinamento delle attività dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (artt. 3, 4 e 5);
- sistema di monitoraggio, utilizzo dell’applicativo O.R.SO. e rapporti tra ORR ed ARTA Abruzzo (art. 7);
- procedure di validazione dei dati riferiti alla gestione di rifiuti urbani ed assimilati di cui alla ex DGR n.778/2010;

VISTA la **D.D. n. DPC026/75 dell’11/05/2017** “*D.lgs. 03/04/2006, n° 152 - L.R. 19/12/2007, n° 45- DGR n. 383 del 21/06/2016 – Gestione ed utilizzo dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo. Attività inerenti l’applicativo O.R.SO. 3.0: modalità, contenuti e tempistiche*” che ha definito all’Allegato A le suddette attività.

RITENUTO di procedere con il presente provvedimento, nelle more dell’applicazione della legge n. 221/2015 (cd “*Green Economy*”) ed in particolare ai sensi dell’art. 32:

- comma 1, lett. a) - in materia di applicazione del metodo standard nazionale di calcolo della RD (DM Ambiente del 26/05/2016) per ciascun Comune, utilizzando il sistema denominato O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale);
- comma 1, lett. c) - in materia di modulazione del tributo speciale in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3 dellamedesima legge n. 549 del 1995;
- comma 1, lett. c), 3-*sexies*) - in materia di validazione dei dati da parte dell’ARTA Abruzzo nell’ambito dellagestione in collaborazione del sistema denominato O.R.SO. (*Osservatorio Rifiuti SOvraregionale*);

a determinare il livello di RD di ciascun Comune, ai fini dell’applicazione del tributo speciale, con l’approvazione deidati di cui al: “**18° Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani - Anno 2022**”, **Allegato** parte integrante esostanziale del presente atto;

RITENUTO che le seguenti disposizioni di cui all’art. 32 della legge n. 221/2015, si applicano mediante i seguenti provvedimenti: L.R. 17/06 (tributo speciale), DGR n. 383 del 21/06/2016, DGR n. 657 del 20/10/2016 e DGR n. 621 del27/10/2017 (O.R.SO.):

- comma 3-*quater*) - che prevede che la regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione

della percentuale di RDraggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

- comma 3-*quinqies*) - che prevede che la trasmissione dei dati di cui al comma 3 -*quater*), è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti.
- comma 3-*sexies*) - che prevede che l'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-*quater*) provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.
- comma 3-*septies*) - che prevede che l'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-*bis* oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una *produzione pro capite* di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.
- comma 3-*octies*) - che prevede che l'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinqies*), il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata»;

VISTA la **L.R. 19.12.2007, n. 45** “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” che ha disposto:

- all'**art. 6** “*Competenze dei Comuni*”, comma 5: “*I Comuni, nel caso le attività inerenti il servizio di gestione rifiuti siano svolte da privati, inviano direttamente i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, alla Provincia, per consentirne l'elaborazione e la trasmissione all'ORR, all'ONR ed all'ARTA. Le informazioni di cui al periodo precedente, relative ai Comuni che hanno affidato il servizio di gestione rifiuti a società pubbliche direttamente partecipate dall'Ente stesso, sono inviate alla Provincia territorialmente competente dall'affidatario del servizio, con comunicazione anche ai Comuni cui i dati si riferiscono. I dati validati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le altre informazioni sulla gestione dei rifiuti sono trasmessi esclusivamente in via telematica alla Provincia territorialmente competente, per consentirne la trasmissione alla Regione*”;
- all'**art. 8** “*Osservatorio Regionale Rifiuti*”, comma 4, lett. a): “*omissis .. l'Osservatorio Regionale Rifiuti adotta in collaborazione con l'ARTA e le Province, un progetto di sistema informatizzato dedicato alla gestione dei rifiuti in grado di consentire un continuo e veloce aggiornamento di tutti i dati statistici a disposizione e l'integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari enti e soggetti interessati... omissis*”;
- all'**art. 64**, co. 6, lett. a) “*omissis ... I tributi di cui alla L.R. 17/2006 sono aumentati nella misura del 20%, qualora non vengono raggiunti, a livello di singolo comune, sino alla costituzione dell'Ada di cui all'art. 15, gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 23, comma 4. ...omissis*”;

RICHIAMATO il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, denominato “Programma RUB”, di cui alla L.R. 23.06.2006, n. 22 (BURAT n. 37 Ordinario del 07.07.2006), che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e/o Ambito Territoriale e Ottimale (ATO), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi;

DATO ATTO che in proposito, la **Legge 28/12/2015, n. 221** “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, all’art. 47 recante: “Art. 5 Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica”, ha disposto: “Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, i seguenti obiettivi:

- a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a **173 kg/anno per abitante**;
- b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a **115 kg/anno per abitante**;
- c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a **81 kg/anno per abitante**”.

CONSIDERATO che con la **DCR n. 110/8 del 02.07.2018** recante: “D.lgs. 03/04/2006, n. 152 - art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - DGR n. 248/C del 26/04/2018. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”, la Regione Abruzzo ha provveduto ad adeguare il documento di PRGR, di cui alla L.R. 45/07 ed in particolare al **Capitolo 17** avente per oggetto: “Aggiornamento del programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”, al punto **17.4.2** “Gli obiettivi di Piano” sono stati definiti i nuovi obiettivi di contenimento in discarica dei RUB, in recepimento della L. n. 221/2015, entro i seguenti quantitativi e limiti temporali:

- a) 173 kg/abxa, entro il 28 dicembre 2020;
- b) 115 kg/abxa, entro il 28 dicembre 2023;
- c) 81 kg/abxa, entro il 28 dicembre 2030.

RIBADITO che il PRGR vigente di cui alla **DCR n. 110/8/2018**, incentiva nel settore della prevenzione e della produzione delle frazioni organiche, la diffusione delle attività di Rd e Riciclo, del compostaggio industriale, dell’auto-compostaggio (*compostaggio domestico - monoutenza*), del compostaggio “di comunità” e “locale”, del recupero energetico dalle frazioni organiche (*es digestori anaerobici e produzione di bio-metano*), attraverso:

- l’incremento delle raccolte differenziate (RD) delle frazioni secche e organiche, attuate soprattutto attraverso il sistema del porta a porta (PaP) o di prossimità e il raggiungimento dell’obiettivo del 90% del riciclo dei rifiuti provenienti dalle RD;

- la realizzazione della “*Rete Regionale del Riciclo*”, con la diffusione territoriale delle “*Piattaforme Ecologiche*”, “*Centi di Raccolta*” e “*Centri del Riuso*”;
- la realizzazione di nuovi impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica, di impianti di compostaggio dicomunità e locale, la cui diffusione capillare sul territorio permette di abbattere i costi della filiera gestionale delle frazioni organiche;
- il potenziamento e l’ottimizzazione degli impianti di compostaggio esistenti che consenta di ottenere un ammendante (compost di qualità) elevato, più commerciabile, con effetti positivi sulla raccolta differenziata dell’organico, sia in termini economici che d’immagine;
- la promozione dell’utilizzo degli ammendanti in agricoltura e nelle attività di florovivaismo, nonché per ripristini ambientali di aree degradate e risanamenti di versanti;
- l’approvazione di accordi volontari (es. *accordi di programma*, *contratti di programma*, *protocolli d’intesa*, etc.), finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo previsto.

RITENUTO a seguito dell’iter tecnico-amministrativo seguito dal SGRB-DPC026 e dall’ARTA Abruzzo, per l’elaborazione e validazione dei dati, di approvare il “**18° Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani - Anno 2022**”, **Allegato** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, co. 3-ter) della legge n. 221/2015, per la determinazione del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica, ai fini dell’applicazione della L.R. 17/06, si assume come riferimento il valore di RD (%) raggiunto nell’anno precedente ed il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come da “**18° Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani - Anno 2022**”;

RITENUTO di demandare:

- ai gestori degli impianti di discarica l’applicazione, di quanto stabilito con il presente atto anche ai fini dell’eventuale applicazione dell’addizionale del +20% di cui alla L.R. 36/2013, attuando anche le necessarie azioni, ai sensi della L.R. 17/2006, per le operazioni di conguaglio rispetto a quanto già applicato o riscosso fino all’emanazione del presente atto;
- al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - DPC026, l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 64, co. 1-bis) della L.R. 45/07, nei confronti dei Comuni che si sono resi inadempienti, anche a seguito di invio di diffida da parte del SGRB/ORR di cui alla L. 241/1990, della mancata comunicazione dei dati secondo le modalità di cui alle DGR n. 621 del 27/10/2017 e DGR n. 657 del 20/10/2016;

DATO ATTO che la Dirigente ad interim del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche del Dipartimento Territorio - Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento a seguito dell’istruttoria eseguita da parte degli Uffici e dell’ORR;

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Territorio - Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comporta oneri per la Regione Abruzzo;

UDITA la relazione dell'Assessore competente al settore "Rifiuti";

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il D.lgs. 07.03.2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le
motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di **APPROVARE** il "**18° Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani - Anno 2022**", elaborato dal SGRB/ORR in collaborazione con ARTA Abruzzo, di cui all'**Allegato**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **STABILIRE**:
 - a. che il livello di RD è calcolato per ciascun Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a) della Legge n.221/2015 ed è determinato dai dati del Rapporto di cui al **punto 1**);
 - b. l'applicazione da parte dei soggetti competenti (*gestori discariche - soggetti passivi*), del tributo speciale di cui alla legge n. 549/1995, art. 3, commi 24 - 40, come recepita dalla L.R. 17/06;
3. di **DEMANDARE** l'applicazione dell'**addizionale del 20%**, da parte dei soggetti competenti (*gestori discariche -soggetti passivi*), al tributo speciale di cui al punto 2, lett. b) nei confronti dei singoli Comuni che non hanno raggiunto nel **2022** l'obiettivo del **65%** di RD, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b) della Legge n. 221/2015,

attuando anche le necessarie azioni, ai sensi della L.R. 17/06, per il conguaglio rispetto a quanto già applicato o riscosso fino all'emanazione del presente atto;

4. di **DEMANDARE** al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – DPC026, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 64, co. 1-bis) della L.R. 45/07, nei confronti dei Comuni che si sono resi inadempienti, anche a seguito di invio di diffida da parte del SGRB/ORR di cui alla L. 241/1990, della mancata comunicazione dei dati secondo le modalità di cui alle DGR n. 621 del 27/10/2017 e DGR n. 657 del 20/10/2016;

5. di **INCARICARE** il competente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - DPC026 dei successivi necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all'attuazione del presente atto;

6. di **INVIARE** il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, all'AGIR Abruzzo, all'ANCI Abruzzo (*con invito ad informare i Comuni abruzzesi*), all'ARTA - Direzione Generale, all'ARTA - Direzione Centrale, ai Titolare/Gestori degli impianti interessati, ai Consorzi Intercomunali Rifiuti e/oloro Spa, alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;

7. di **DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche, Osservatorio Regionale Rifiuti.



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA
DPC026002 UFFICIO GESTIONE RISORSE, ECONOMIA CIRCOLARE E MONITORAGGI PESCARA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Thomas D'Amico
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Federica Sulpizio
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Sabrina Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Pierpaolo Pescara
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A03 Segreteria Assessore Urbanistica e territorio, demanio marittimo, paesaggi, energia, rifiuti
Nicola Campitelli
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: 18esimo Rapporto RD Rifiuti Urbani - Anno 2022.pdf

Impronta 6A0D4E5DE2B9678B8BBFFA6F12372E0460945939668E0B41C206A8209651C77F



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA
DPC026002 UFFICIO GESTIONE RISORSE, ECONOMIA CIRCOLARE E MONITORAGGI PESCARA**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 18/10/2023 12:49:39
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 18/10/2023 13:36:57
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 651 del 17.10.2023

18° Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani - Anno 2022

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-06/18esimo-rapporto-rd-rifiuti-urban>

Hash: da478534aa3ae782e2a6825ca50e14e9

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**XI LEGISLATURA**

SEDUTA DEL 10.1.2023**Presidenza del Presidente: SOSPIRI****Consigliere Segretario: BOCCHINO**

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		D'INCECCO		PETTINARI	
BLASIOLI		FEBBO		PIETRUCCI	
BOCCHINO		FEDELE		QUAGLIERI	
CARDINALI		LA PORTA		SANTANGELO	
CIPOLLETTI		MARCOVECCHIO		SCOCCIA	
D'ADDAZIO		MARCOZZI		SMARGIASSI	
D'ANNUNTIIS		MARIANI		SOSPIRI	
DE RENZIS		MARSILIO		STELLA	
DI BENEDETTO		MONTEPARA		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI GIANVITTORIO		PAOLUCCI			
DI MATTEO		PEPE	X		

VERBALE N. 81/2**OGGETTO:** Convalida del consigliere Leonardo D'Addazio.**IL CONSIGLIO REGIONALE**

VISTO l'art. 22, comma 3, dello Statuto;

VISTI gli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la normativa in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 77/1 del 6.12.2022, recante ad oggetto "Presa d'atto delle dimissioni del consigliere Guerino Testa e della proclamazione, in sostituzione, del consigliere Leonardo D'Addazio";

VISTA la deliberazione n. 2 del 10.1.2023, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale la Conferenza dei Capigruppo, nella veste e con le funzioni di Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, ha proposto al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, la convalida del consigliere regionale Sig. Leonardo D'Addazio;

RITENUTO di dover procedere alla predetta convalida;

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di convalidare il consigliere regionale Sig. Leonardo D'Addazio.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



Firmato digitalmente da:

Sabrina Bocchino

Consigliere

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 10/01/2023 18:31

Seriale Certificato: 445978

Valido dal 15/06/2020 al 15/06/2023

TI Trust Technologies CA

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:

Lorenzo Sospiri

Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 10/01/2023 18:29

Seriale Certificato: 86

Valido dal 09/05/2022 al 08/05/2025

TI Trust Technologies QTSP CA

AM/VT

Allegati per Verbale n. 81/2 del 10.1.2023

Deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2023

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-06/convalida-daddazio-delib-2-2023>

Hash: 654b5ce562f7257cc1d4a1e18638d3d4



*Il Presidente della Regione Abruzzo
in qualità di Autorità di Protezione Civile
(ai sensi dell'art.3 del D.lgs del 2 gennaio 2018 n. 1)*

DECRETO N. 12/APC

Oggetto: Nomina dell'Ing. Daniele Pignatelli a componente esterno, tecnico professionista del Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e valanghe (CO.RE.NE.VA.) – D.P.G.R. 10/APC del 18/07/2023.


L'AQUILA, 16 ottobre 2023

Allegati per Decreto n. 12/APC del 16.10.2023

Decreto n. 12/APC del 16.10.2023

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-06/dpgr-nomina-componente-corene>

Hash: c1ff0855f7e143e64039c7b43f74325f



Intesa per l'attestazione dell'esito del controllo di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2023, n. 13 (Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara) ai fini dell'istituzione del nuovo Comune di Pescara con decorrenza dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art.1, comma 4, della medesima L.R. 13/2023.

L'anno 2023, il giorno 12 ottobre sono presenti in L'Aquila il Presidente del Consiglio Regionale dott. Lorenzo Sospiri ed il Presidente della Giunta Regionale dott. Marco Marsilio, allo scopo di procedere all'attestazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art.1, comma 2, della L.R. n.13/2023 ai fini dell'istituzione del nuovo Comune di Pescara con decorrenza dal 1° gennaio 2027.

I Presidenti

VISTA la legge regionale 17 marzo 2023, n. 13 (Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara) con cui sono state dettate nuove disposizioni e tempistiche del processo di fusione volto all'istituzione del nuovo Comune di Pescara, con particolare riguardo ai seguenti commi dell'articolo 1:

- ✓ comma 2 secondo cui *“Il nuovo Comune di "Pescara" e' istituito a decorrere dal 1o gennaio 2027, su espressa richiesta, mediante deliberazione consiliare, di almeno due dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione e qualora il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale, previo accertamento congiunto da parte del Servizio competente in materia di enti locali e aggregazioni sovracomunali della Giunta regionale e del Servizio Legislativo del Consiglio regionale, prendano atto che, alla data del 30 settembre 2023, ricorrano tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *avvenuto completamento, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, delle attività di cui al comma 13;*
 - b) *avvenuta attivazione, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, della gestione unica e dell'esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali comunali elencate dal comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) nonché di almeno tre delle ulteriori attività e funzioni di cui al comma 14;*
 - c) *adozione e trasmissione della proposta di statuto provvisorio del nuovo Comune di "Pescara" da parte dell'Assemblea costitutiva.*
- ✓ comma 3 secondo cui *“Nell'ipotesi di mancato riscontro della sussistenza anche di una sola delle condizioni di cui al comma 2 oppure in caso di omessa trasmissione della relazione di cui al comma 23, il nuovo Comune di "Pescara" è istituito a decorrere dal 1o gennaio 2024.*

- ✓ comma 4 che testualmente dispone *“Ai fini dell’attuazione dei commi 2 e 3, i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, d’intesa, attestano, entro e non oltre il 15 ottobre 2023, l’esito positivo o negativo del controllo di cui al comma 2 sulla base della relazione di cui al comma 23, e, nel caso di esito negativo, attivano l’intervento sostitutivo ai sensi del comma 29 ovvero del comma 30 nel caso ivi contemplato.”*;
- ✓ comma 23 secondo cui *“Al fine di consentire alla Regione di svolgere i necessari accertamenti previsti dal comma 2, entro e non oltre il 30 settembre 2023 l’Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 22 una relazione dettagliata dalla quale si evince:*
 - a) *la predisposizione da parte dei Comuni degli studi di fattibilità di cui al comma 13;*
 - b) *l’attivazione da parte dei Comuni della gestione unica e dell’esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali comunali elencate dal comma 27 dell’articolo 14 del d.l. 78/2010 nonché di almeno tre delle ulteriori attività e funzioni di cui al comma 14;*
 - c) *l’avvenuta adozione e trasmissione ai Comuni della proposta di statuto provvisorio ai sensi del comma 19.”*

VISTA la nota pervenuta dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea costituiva per la fusione, acquisita al prot. 0396143 del 27.09.2023 della Giunta regionale e al prot. n. 8656 del 27.09.2023 del Consiglio regionale, con cui è stata trasmessa la deliberazione n. 6 del 26 settembre 2023 adottata dall’Assemblea costitutiva, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 23, della l.r. 13/2023, unitamente alla Relazione e all’allegato Rapporto di fusione composto dai seguenti documenti:

- Volume I denominato *“Ricognizione, analisi e valutazione ai sensi dell’art. 1, c. 13 della l.r. n. 13/2023 e ss.mm.ii”*;
- Volume II denominato *“Presentazione in schede e tabelle dei dati e delle informazioni alla base dell’attività di ricognizione, analisi e valutazione riportata nel Volume I”*;
- Volume III denominato *“Delibere consiliari di approvazione delle convenzioni; convenzioni sottoscritte dai Sindaci; progetti di organizzazione e gestione dei cinque servizi da associare”*;
- Volume IV denominato *“Adozione della proposta di statuto provvisorio”*;
- Volume V denominato *“Delibere consiliari di richiesta di istituzione del nuovo comune con decorrenza 1 gennaio 2027”*;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0412644 del 9 ottobre 2023, a firma congiunta del Dirigente del Servizio istituzionali ed Enti territoriali della Giunta regionale e del Dirigente del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi del Consiglio regionale, avente ad oggetto *“L.R. n. 13 del 17/03/2023 (Disposizioni per l’istituzione del nuovo Comune di Pescara) – Accertamento delle attività in capo ai 3 comuni coinvolti nel processo di fusione – monitoraggio iniziale.”* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che:

- la predetta nota dirigenziale ha accertato la sussistenza delle singole condizioni poste dalla legge regionale n. 13 del 2023 ai fini dell’istituzione del nuovo Comune di Pescara con

decorrenza al 1° gennaio 2027 sulla base delle risultanze contenute nell'acclusa relazione istruttoria, denominata "Accertamento delle attività svolte dai tre Comuni coinvolti dal processo di fusione" da cui si desumono, nel paragrafo "conclusioni finali", i seguenti esiti:

"1. Avvenuto completamento, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, dell'elaborazione di studi di fattibilità di cui all'art. 1, comma 13: ESITO POSITIVO

2. Avvenuta attivazione, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, della gestione unica e dell'esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali elencate dal comma 27 dell'art. 14 del d.l. 78/2010 nonché di almeno tre delle ulteriori attività e funzioni di cui al comma 14: ESITO POSITIVO

3. Adozione e trasmissione da parte dell'Assemblea costitutiva della proposta di statuto provvisorio del nuovo Comune di Pescara: ESITO POSITIVO";

- dall'analisi della relazione istruttoria dirigenziale e dalla documentazione (Relazione e Rapporto di fusione) pervenuta dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea costitutiva per la fusione, emerge che le due condizioni rispettivamente di completamento dell'elaborazione di studi di fattibilità di cui all'art. 1, comma 13 e di attivazione della gestione unica e dell'esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali elencate dal comma 27 dell'art. 14 del d.l. 78/2010 nonché di almeno tre delle ulteriori attività e funzioni di cui al comma 14 sono state pienamente soddisfatte da parte di tutti e tre i Comuni interessati dal processo di fusione;

RILEVATO, altresì, che dalla medesima nota dirigenziale si evince che i Comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano, rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 123 del 21.09.2023, n. 46 del 21.09.2023 e n. 6 del 21.09.2023, hanno richiesto l'istituzione del nuovo Comune di Pescara a decorrere dal 1 gennaio 2027, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, della l.r. 13/2023;

Sulla scorta di quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l.r. 13/2023

ESPRIMONO L'INTESA

ai fini della presa d'atto della sussistenza di tutte le condizioni poste dalla L.R. n. 13 del 17/03/2023 (*Disposizioni per l'istituzione del Nuovo Comune di Pescara*) ai fini dell'istituzione del nuovo Comune di Pescara con decorrenza 1° gennaio 2027 e dell'attestazione dell'esito positivo del controllo previsto dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 13/2023.

Il Presidente della Giunta regionale

Marco Marsilio

Il Presidente del Consiglio regionale

Lorenzo Sospiri

**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE (DPC017)
UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE**

**ESTRATTO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE
n. DPC017/316 del 03/10/2023**

(Omissis)

IL DIRIGENTE

(Omissis)

DETERMINA**Art. 1**

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si concede alla Ditta Kevin Santarelli, P.Iva/C.F. _____, con sede legale in Via _____, di derivare acqua ad uso Igienico dal fiume Nora in loc. San Bartolomeo nel comune di Carpineto della Nora (PE), nella misura media di mod. 0,01585 (l/s 1,585), massima di mod.0.1 (l/s 10,00), per un volume complessivo derivabile pari a 50.000 mc/a, di cui mod.0,00317 (l/s 0,317) da concedere in via precaria.

Art. 2

La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data di emissione della presente Determina, con l'obbligo, altresì, del rispetto delle prescrizioni e condizioni impartite dalle Autorità competenti citate nella Relazione d'Istruttoria redatta il 10.11.2022 e contenute nel citato Disciplinare di Raccolta n.8 sottoscritto in data 02.05.2023 che si approva ed al pagamento del canone annuo in esso stabilito che per il 2023 è pari ad € 173,00 (centosettantatre/00), a decorrere dalla data della presente Determinazione, anche se la Ditta concessionaria non possa o non voglia farne uso, in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.1942, n. 1434.

(Omissis)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL 02/05/2023

(Omissis)

Art.13 Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni delle vigenti norme nazionali e regionali concernenti le concessioni

di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

(Omissis)

Il Direttore del Dipartimento
Arch. Pierpaolo Pescara
firmato digitalmente



REGIONE ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPC022 n. 172**del 13.10.2023****DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE****SERVIZIO: EDILIZIA SOCIALE e SCOLASTICA****UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE**

OGGETTO: D.M. 5 agosto 1994 sui limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata – Determinazioni regionali -
- Aggiornamento costi in base alle variazioni dell'indice ISTAT al mese di Giugno 2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. "Norme per l'edilizia residenziale" ed in particolare l'art. 3, lett. "n" ed art. 4 lett. "g", relativi alla definizione periodica dei limiti massimi che le Regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, "Norme per l'edilizia residenziale pubblica";

Visto il Decreto Ministeriale del 05 Agosto 1994;

Visto il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 ed in particolare l'art. 62 comma 2° lettere "a" e "b", con cui è stato soppresso il C.E.R. (Comitato per l'Edilizia Residenziale) ed il suo Segretario Generale;

Richiamate le deliberazioni di G.R. n. 6599, n. 5327 e n. 192, rispettivamente dell'08.09.1992, del 06.11.1995 e del 10.02.1999, aventi per oggetto le determinazioni regionali sui limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata;

Considerato che:

- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 la materia è stata trasferita alle Regioni;
- con la L.R. 3 marzo 1999 n° 11 la determinazione dei costi massimi dell'edilizia residenziale pubblica è ricompresa tra le funzioni riservate alla Regione – art. 47 punto "d"-;

Dato atto che con la deliberazione di G.R. n. 615 del 13.09.2010, pubblicata sul B.U.R.A.T. n° 62 Ordinario del 24.09.2010:

- sono stati approvati i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da realizzarsi sul territorio regionale;
- è stato incaricato il Dirigente del Servizio competente per materia, Servizio Edilizia Residenziale, di provvedere a definire con proprio atto i successivi adeguamenti dei costi in relazione alla variazione dell'indice ISTAT;

Rilevato che i predetti limiti massimi di costo per interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata approvati con la sopra citata Deliberazione di G.R. n. 615 del 13.09.2010, sono stati successivamente aggiornati alle variazioni percentuali intervenute e registrate dall'ISTAT, tenuto conto delle comunicazioni annuali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – *Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali – Divisione*, fino alla data del mese di Giugno 2021 con le seguenti Determine Dirigenziali:

- Determina Dirigenziale DC7 n. 158 del 26.10.2012 (B.U.R.A.T. Ordinario n. 62 del 21.11.2012) per una variazione percentuale complessiva del + 7,70 %
- Determina Dirigenziale DPC022 n. 221 del 21.10.2021 (B.U.R.A.T. Ordinario n. 43 del 10.11.2021) per una variazione percentuale complessiva del + 8,20 %

Accertato che, come da successive comunicazioni annuali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – *Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali – Divisione 4*, pubblicate sul sito istituzionale del predetto Ministero ed allegate alla presente Determina, sono state registrate **dal Giugno 2021 al Giugno 2023** le ulteriori seguenti variazioni percentuali dell'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale:

- Giugno 2021 / Giugno 2022: + 12,90 % (*Comunicazione prot. 0017246 del 26.09.2022*)
- Giugno 2022/ Giugno 2023: + 0,60% (*Comunicazione prot. 0027867 del 27.09.2023*)

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per adeguare dalla data del **Giugno 2021 alla data del Giugno 2023** i precedenti limiti di costo, approvati con Deliberazione di G.R. n. 615 del 13.09.2010 ed aggiornati con Determine Dirigenziali DC7 n. 158/2012 e DPC022 n. 221/201, rispetto alle variazioni percentuali intervenute dal mese di Giugno 2021 fino al mese di Giugno 2023 e registrate dall'ISTAT, relativamente al costo di costruzione di un fabbricato residenziale, secondo il valore pari alla percentuale complessiva del **+ 13,50 %**, da applicare ai “Costi base di realizzazione tecnica” di cui alla richiamata Deliberazione di G.R. n. 615/2010;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che demanda ai Dirigenti l'adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale – art. 5, punto 1;

DETERMINA

di stabilire, ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e L.R. 3 marzo 1999 n° 11, richiamati nelle premesse, ed in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n° 615 del 13.09.2010 (B.U.R.A.T. n° 62 Ordinario del 24.09.2010) che i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da realizzarsi sul territorio regionale così, come determinati nella medesima Deliberazione, sono aggiornati **dalla data del Giugno 2021 alla data del Giugno 2023**, sulla base delle sopra richiamate comunicazioni annuali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – *Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali – Divisione 4*, pubblicate sul sito istituzionale del predetto Ministero, secondo il valore percentuale complessivo del **+ 13,50%** da applicare ai “Costi base di realizzazione tecnica” fissati con la predetta D.G.R. e successivamente aggiornati con Determine Dirigenziali DC7 n. 158/2012 e DPC022 n. 221/2021;

di precisare che, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 5.08.1994, i predetti aggiornamenti decorrono dal mese successivo alla data delle comunicazioni ministeriali sopra richiamate;

di precisare altresì che per l'applicazione degli aggiornamenti in parola, dovrà farsi espresso riferimento alle prescrizioni e modalità riportate nel più volte richiamato Decreto Ministeriale.

Il Dirigente del Servizio
Avv. Andrea Liberatore



ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
16.10.2023 07:35:18
GMT+01:00

L'Estensore
Geom. Carlo Legge

Il Responsabile dell'Ufficio
Geom. Carlo Legge

Allegati per Determinazione n. DPC022 n.172 del 13.10.2023

Allegato alla Determina Dirigenziale DPC022 n.172/2023

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-06/allegato-alla-determ-dpc022-n-172-2023.pdf>

Hash: f5971b1f9d46fd6c922f2c669e5253bb

**GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Servizio Genio Civile Teramo
Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
dpe014@pec.regione.abruzzo.it

Domanda per il rilascio di concessione di acqua pubblica mediante n. 3 pozzi ad uso plurimo (antincendio, civile, industriale, igienico) nel Comune di S. Egidio alla Vibrata (TE). Pratica TE/D/634 – Società MAGLIFICIO GRAN SASSO SPA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

(Decreto n.2/Reg./2023 recante “Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica”, art. 14 c. 1)

In data 13/07/2007, prot. RA/177057 la ditta Società Maglificio Gran Sasso Spa, con sede legale nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, ha presentato domanda intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee ad uso plurimo (antincendio, civile, industriale, igienico) da n. 3 pozzi individuato catastalmente al foglio n. 18, particella n. 1104 del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), in viale Kennedy con una portata media annua prevista 2.85 l/s, massima 5.83 l/s e per un volume di prelievo annuo di 90.000 mc/anno.

1. Pozzo 1: uso civile ed antincendio portata media annua prevista 0.63 l/s, massima 5.83 l/s e per un volume di prelievo annuo di 20.000 mc/anno.
2. Pozzo 2 e Pozzo 3: uso industriale ed igienico portata media annua prevista 2.22 l/s, massima 5.83 l/s e per un volume di prelievo annuo di 70.000 mc/anno.

Ai sensi del Regolamento n.2/Reg. del 17.08.2023, art. 4, l’Autorità concedente è Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC017 - PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it; il Servizio procedente è il Servizio del Genio Civile di Teramo DPE014 - PEC: dpe014@pec.regione.abruzzo.it.

Il presente Avviso sarà pubblicato per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi sull’Albo Pretorio del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE).

Gli atti relativi all’istanza sono depositati presso il Servizio Genio Civile di Teramo, Via Cerulli Irelli 17-21, 64100 Teramo. Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sull’ Albo Pretorio, il progetto è reso consultabile da qualunque lo richieda al Servizio procedente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle 13:00, ovvero consultabile telematicamente previa richiesta PEC: dpe014@pec.regione.abruzzo.it.

La visita locale d’istruttoria, di cui all’art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria; nel caso di ammissione di domande concorrenti e/o di presentazione di osservazioni e/o opposizioni trova applicazione quanto disposto dall’art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse in forma scritta al Servizio Genio Civile di Teramo – DPE014, all’indirizzo PEC: dpe014@pec.regione.abruzzo.it, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sull’ Albo Pretorio.

Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all’art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Giancarlo Misantoni
(f.to digitalmente)

**GIUNTA REGIONALE**

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO TECNICO SEDE AVEZZANO

Via Marruvio, 75 - 67051 - C.F. 80003170661 - TEL. (0863)/25404/35249 - FAX (0863) 411446

pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

**DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL
DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO**

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Ditta richiedente: Comune di Civitella Roveto

IL DIRIGENTE:

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali";

VISTO il Decreto n.1/Reg. dell'28/03/2022 "Regolamento di attuazione del R.d. n. 523 del 25/07/1904 Legge n. 37 del 05/01/1994 e L.R. n.7/2003 Art. 91,92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e aree demaniali e modifiche al regolamento regionale di cui al decreto n.13/0/2007 n.3/Reg;

VISTA la domanda di Concessione Idraulica, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. 247128/23 del 08/06/2023, del Comune di Civitella Roveto per la realizzazione di una scogliera in pietrame per sistemazione dell'argine, in corrispondenza dello scarico delle acque reflue del depuratore comunale, con tubazione in PVC nel Fiume Liri, alle coordinate Lat. 41° 54'7,35" Long. 13° 25' 58,89" Fg. 19 Part.lla 41e 710 in comune di Civitella Roveto;

CONSIDERATO che il Servizio Genio Civile L'Aquila - Ufficio Tecnico sede di Avezzano, esaminata preliminarmente la domanda, ai sensi del Decreto n 1/REG. del 28/03/2022 "Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91,92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di Concessioni Idrauliche e Aree Demaniali e modifiche al Regolamento Regionale di cui al Decreto n.3/REG. del 13/08/2007 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile;

RENDE NOTO

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in Concessione, l'area di sedime interessata dallo scarico di acque reflue immesse nel *Fiume Liri* per un periodo di anni 19 (diciannove), con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione Regionale nell'atto di Concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale L'Aquila – Ufficio Tecnico, sito in Via Marruvio, 25 Avezzano (AQ), per il periodo di giorni **20 (venti)** naturali consecutivi;
2. Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento Geom. Mario Giannantoni, presso il Servizio del Genio Civile Regionale L'Aquila, al numero telefonico 0863/1802854;

DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per la Concessione sopra citata mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), e sul BURA della Regione Abruzzo per la durata di giorni **20 (venti)** naturali consecutivi;

INVITA

coloro che fossero interessati tra gli aventi diritto di prelazione e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, per mezzo di posta certificata all'indirizzo pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it, ovvero, di servizio di posta raccomandata A.R. alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale L'Aquila, Via Salaria Antica Est, 27 67100 L'Aquila (AQ), la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dovuta.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Mario Giannantoni
f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Giancarlo Misantoni
f.to digitalmente

**GIUNTA REGIONALE**

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE e TRASPORTI
DPE016 - SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA
UFFICIO DEMANIO IDRICO INVASI E SBARRAMENTI
Pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

**Domanda per il rilascio di concessione di acque sotterranee tramite n.1 pozzo ad uso civile, sito al foglio n.4 particella n.497 in loc. Carducci-Tricaiolo, fraz. di Sassa, nel Comune di L'Aquila (AQ)
Ditta Centro Sportivo Tricaiolo S.r.l. - CUR AQ/D/55**

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

In data 18/03/2016 prot.n.15527, la ditta Centro Sportivo Tricaiolo S.r.l. P.Iva 00276290665, con sede a L'Aquila (AQ), in via Verdi n.19, ha presentato domanda intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite n.1 pozzo ad uso civile, sito al foglio n.4 particella n.497 nel Comune di L'Aquila (AQ), per una portata massima di esercizio di 0,08 l/s e una portata media di 0,02 l/s ed un volume totale massimo annuo di 625 mc.

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento n.2/Reg. del 17.08.2023, l'Autorità concedente è il Servizio Demanio Idrico e Fluviale della Regione Abruzzo ed il Servizio procedente è il Servizio del Genio Civile di L'Aquila, via Salaria Antica Est n. 27/F, 67100 L'AQUILA, dpe016@pec.regione.abruzzo.it.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Tiziana Mariani.

La visita locale d'istruttoria, di cui all'art.17 del Regolamento Regionale Decreto n.2/Reg. del 17/08/2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria.

Ai sensi del Decreto n.2/Reg. del 17/08/2023, art.40, il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni.

Il presente Avviso sarà pubblicato per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi sul sito internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), sul B.U.R.A.T. e sull'Albo Pretorio del Comune di L'Aquila (AQ).

Ai fini dell'ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle presentate entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T..

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T., il progetto è reso consultabile da qualunque lo richieda al Servizio procedente, tramite richiesta di link alla mail dpe016@regione.abruzzo.it.

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Giancarlo Misantoni

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO – DPE014
Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
Via Cerulli Irelli, n. 15/17 – 64100 Teramo – tel. 0861/021360
Pec: dpe014@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Ditta: VIVIANI LUIGI

Domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche per uso irriguo mediante pozzo ubicato nel Comune di Martinsicuro (TE), località Villa Rosa, Via del Pinedo.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

(Decreto n.2/Reg./2023 recante “Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica”, art. 14 c. 1),

DISPONE

La pubblicazione del presente Avviso, corredato dalle seguenti informazioni:

In data 10.08.2023, prot. RA/341407 la ditta Viviani Luigi, con sede legale nel Comune di Martinsicuro (TE), in Via De Pinedo n. 47, ha presentato domanda, perfezionata ed integrata in data 25/09/2023 al prot. RA/389492, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee ad uso irriguo da n. 1 pozzo individuato catastalmente al foglio n. 35 - particella n. 1073 del Comune di Martinsicuro (TE), per una portata media annua di acqua richiesta pari a 0,06 l/s e per un volume di prelievo di 1950 m³/a.

Ai sensi del Regolamento n.2/Reg. del 17.08.2023, art. 4, l’Autorità concedente è il Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC017 - PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it; il Servizio procedente è il Servizio del Genio Civile di Teramo DPE014 - PEC: dpe014@pec.regione.abruzzo.it.

Il presente Avviso sarà pubblicato per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi sul sito internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), sul B.U.R.A.T. e sull'Albo Pretorio del Comune di Martinsicuro (TE).

Gli atti relativi all’istanza sono depositati presso il Servizio Genio Civile di Teramo DPE014, sito in Via Cerulli Irelli n. 15/17.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse in forma scritta al Servizio Genio Civile di Teramo – DPE014, all’indirizzo PEC: dpe014@pec.regione.abruzzo.it, entro non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.A.T.

La visita locale d'istruttoria, di cui all’art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria; nel caso di ammissione di domande concorrenti e/o di presentazione di

osservazioni e/o opposizioni trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023.

Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all'art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente avviso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto e pertanto si comunica che:

- L'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Abruzzo – Servizio del Genio Civile di Teramo – Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti;
- Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giancarlo Misantoni, e-mail: giancarlo.misantoni@regione.abruzzo.it

L'Istruttore
Antonella Di Giacomo
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Vacante)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI
(firmato digitalmente)

**GIUNTA REGIONALE**

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO TECNICO SEDE AVEZZANO

Via Marruvio, 75 - 67051 - C.F. 80003170661 - TEL. (0863) /25404/35249 - FAX (0863) 411446

pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

**DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL
DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO**

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Ditta richiedente: Giustino Panella

IL DIRIGENTE:

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali";

VISTO il Decreto n.1/Reg. dell'28/03/2022 "Regolamento di attuazione del R.d. n. 523 del 25/07/1904 Legge n. 37 del 05/01/1994 e L.R. n.7/2003 Art. 91,92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e aree demaniali e modifiche al regolamento regionale di cui al decreto n.13/0/2007 n.3/Reg;

VISTA la domanda di Concessione Idraulica in Sanatoria, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. 370227/23 del 11/09/2023 della Ditta Giustino Panella per l'attraversamento con ponte carrabile del Fosso 38 del Fucino nel Comune di Trasacco (AQ) alle coordinate Lat 41°97'81,82" Long 14°55'89.54" al Fg. 2 part.ile 21-22;

CONSIDERATO che il Servizio Genio Civile L'Aquila – Ufficio Tecnico sede di Avezzano, esaminata preliminarmente la domanda, ai sensi del Decreto n 1/REG. del 28/03/2022 "Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91,92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di Concessioni Idrauliche e Aree Demaniali e modifiche al Regolamento Regionale di cui al Decreto n.3/REG. del 13/08/2007 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile;

RENDE NOTO

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in Concessione, l'area di sedime interessata dal ponte carrabile per l'attraversamento del Fosso 38 del Fucino nel Comune di Trasacco (AQ), per un periodo di anni 19 (diciannove), con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione Regionale nell'atto di Concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale L'Aquila – Ufficio Tecnico, sito in Via Marruvio, 25 Avezzano (AQ), per il periodo di giorni 20 (venti) naturali consecutivi;
2. Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento Geom. Mario Giannantoni, presso il Servizio del Genio Civile Regionale L'Aquila, al numero telefonico 0863/1802854;

DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per la Concessione sopra citata mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), e sul BURA della Regione Abruzzo per la durata di giorni 20 (venti) naturali consecutivi;

INVITA

coloro che fossero interessati tra gli aventi diritto di prelazione e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, per mezzo di posta certificata all'indirizzo pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it, ovvero, di servizio di posta raccomandata A.R. alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale L'Aquila, Via Salaria Antica Est, 27 67100 L'Aquila (AQ), la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dovuta.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Mario Giannantoni
f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Giancarlo Misantoni
f.to digitalmente

DECRETO DEL PRESIDENTE NR. 6 DEL 24/05/2022

Proposta di decreto Nr. 12 del 16/05/2022

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 47/A DIRAMAZIONE FONTE SPUGNA - DECRETO DI DECLASSIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE A STRADA COMUNALE

VISTO l'articolo 2, commi 5, 6, 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione), che definiscono e disciplinano la classificazione, declassificazione e i passaggi di proprietà delle strade, e richiamata in particolare l'attribuzione alle regioni delle competenze relative alla classificazione amministrativa delle strade non statali;

VISTO il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992, che prescrive che per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale sono emanati dagli organi regionali competenti e quindi trasmessi, entro un mese dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del competente Ministero, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice;

VISTO altresì il comma 5 e il comma 6 dell'articolo 2 del Regolamento, ai sensi dei quali la classificazione amministrativa delle strade provinciali e comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti, rispettando la ulteriore procedura prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del Regolamento il quale prescrive che per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del Regolamento medesimo, in relazione alla classifica della strada, e che con medesimo decreto si provvede alla nuova classificazione;

VISTO il Nuovo codice della Strada approvato con D.L.gs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni che all'art. 2, attribuisce alla Regione la competenza a procedere alla classificazione e declassificazione delle strade non statali, così come distinte ai sensi del 5° comma dello stesso articolo, e stabilisce, altresì, che le strade classificate devono essere iscritte nell'Archivio nazionale di cui all'art. 226 dello stesso codice della strada. I provvedimenti di classificazione e declassificazione, inoltre, hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e lo stesso articolo del codice della strada dispone la trasmissione del relativo provvedimento regionale al Ministero dei LL.PP. – Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale – entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione che li registra nell'Archivio nazionale di cui all'art. 226;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada” all'art. 3, commi 1 e 2 che prevede la competenza della Regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, per la declassificazione delle strade non statali e rinvia alla procedura prevista all'art. 2, commi 4, 5 e 6 relativi alla classificazione delle strade. Lo stesso comma prevede che con medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e lo stesso articolo del codice della strada dispone la trasmissione del relativo provvedimento regionale al Ministero dei LL.PP. – Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale – entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione che li registra nell'Archivio nazionale di cui all'art. 226;

VISTO l'art. 87 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strade, escluse le strade statali e le autostrade;

VISTO l'atto deliberativo n. 300 del 30 aprile 2004 che ha regolamentato le modalità d'attuazione del conferimento della delega alle province in materia di “classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali” ma non ha chiarito le competenze del Presidente della provincia in merito alla declassificazione delle strade provinciali;

VISTO l'art. 7 della Legge Regionale n. 39 del 15/11/2006 con il quale è così riscritto e modificato la lettera b) comma 2 dell'art. 67 L.R. 11/99:

“... sono altresì trasferite alle province i compiti e le funzioni relativi a:

.... “b) l'adozione dei provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade, anche costruite come opere di bonifica o con leggi speciali, aventi caratteristiche di strade provinciali, comunali o vicinali, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 03/05/2022 avente ad oggetto la “*DECLASSIFICAZIONE A COMUNALE E CONTESTUALE DISMISSIONE DELLA STRADA PROVINCIALE N. 47/A DIRAMAZIONE FONTE SPUGNA*” con cui è stata proposta la declassificazione a Comunale e contestuale dismissione della strada provinciadella strada S.P. n. 47/A diramazione Fonte Spugna;

VISTA la nota del Comune di Cortino del 28/01/2022 acquisita agli atti di questo Ente il 31/01/2022 al prot. n. 0002145/2022, con cui ha chiesto alla Provincia di Teramo di poter anettere al patrimonio comunale il tratto di S.P. n. 47/A detta per Fonte Spugna;

ATTESO che, con nota, del 14/03/2022 prot. n. 6051, dell'ing. Monica Di Mattia, funzionario quadro ingegnere, ha trasmesso gli elaborati grafici e la relazione tecnica, nei quali, tra l'altro, “.. si dimostra che il tratto di strada in questione non corrisponde più all'uso e alle tipologie di collegamento previste per le strade C- provinciali di cui al comma 6 dell'art. 2 del già cit. CdS e si propone:

- la declassificazione a Comunale e contestuale dismissione delle strade provinciali n. 47/A diramazione Fonte Spugna.
- di demandare agli uffici competenti l'aggiornamento del Catasto Strade e, divenuti definitivi ed efficaci i necessari atti di dismissione, di convocare il Comune di Cortino per la sottoscrizione del verbale di consegna secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada)”.

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità espressa dal Dirigente del Servizio Viabilità e Sicurezza Stradale;

RITENUTO, pertanto, che il citato tratto di strada provinciale può essere declassificato e classificato comunale;

DECRETA

1. Declassificato il tratto di strada il tratto S.P. n. 47/A detta per Fonte Spugna ricadente nel territorio del comune di Cortino come indicato nella planimetria allegata e parte integrante del presente decreto.
2. Il tratto S.P. n. 47/A detta per Fonte Spugna ricadente nel territorio del comune di Cortino è classificato comunale ed inserito nell'elenco delle strade della Città di Cortino ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. 13.12.1992 n. 495.
3. Ai sensi dell'art. 2, settimo comma, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 il presente provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e verrà comunicato, dopo la sua pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade ed autostrade – per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale di cui all'art. 226 del Nuovo codice della strada, approvato con il citato D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Di Bonaventura Diego
(firmato digitalmente)

L'eventuale formato cartaceo del presente documento rappresenta la copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al d.lgs 82/2005 (CAD) identificato dal numero di protocollo associato.

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

AVVISO

Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, con decreto n. 241/2023 del 25 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 68, commi 4-*bis* e 4-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell'articolo 24, comma 4, delle "Norme Tecniche di Attuazione" ha proposto l'aggiornamento del Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico Difesa Alluvioni dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro (PSDA), mediante la ripermimetrazione di un'area nei pressi della stazione ferroviaria in sponda sinistra del Fiume Gizio nel Comune di Sulmona, come da cartografia allegata al citato decreto.

Per giorni trenta dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo la documentazione relativa al citato provvedimento è disponibile, per la consultazione del pubblico, presso le sedi dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e al *link web*:

<https://www.autoritadistrettoac.it/pianificazione/bacino-idrografico/bacini-regionali-abruzzesi-e-interregionale-sangro/piano-stralcio-difesa-alluvioni/atti-di-modifica-del-pai-e-del-psda-dei-bacini-a/decreti-segretariali-di-proposta-aggiornamento-psda-bacini-abruzzesi-e-bacino-del-sangro>

Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo possono essere presentate osservazioni alla suddetta proposta di aggiornamento, da inviare tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it.

Il Segretario generale
Prof. Ing. Marco Casini

COMUNE DI NERETO
PROVINCIA DI TERAMO

STATUTO COMUNALE

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 50 del 09.10.2003;
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 48 del 14.12.2005;
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 14 del 17.05.2018;
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 27 del 29.07.2022.
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 34 del 31.08.2023.

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

Art. 2 Autonomia e funzioni

Art. 3 Territorio e sede comunale

Art. 4 Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco

Art. 5 Pari opportunità

Art. 6 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità. Coordinamento degli interventi

Art. 7 Conferenza Stato – Città – Autonomie Locali

Art. 8 Tutela dei dati personali

Art. 9 Regolamenti

Art. 10 Albo Pretorio

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio – Giunta – Sindaco)

Capo I - Gli Organi Istituzionali

Art. 11 Organi

Capo II - Il Consiglio Comunale

Art. 12 Elezione – Composizione – Presidenza – Consigliere Anziano – Competenze

Art. 13 Consiglieri comunali – Convalida – Programma di governo

Art. 14 Funzionamento – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Art. 15 Sessioni del Consiglio

Art. 16 Esercizio della potestà regolamentare

Art. 17 Commissioni Consiliari permanenti

Art. 18 Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Art. 19 Indirizzi per le nomine e le designazioni

Capo III - Giunta e Sindaco

Art. 20 Il Sindaco

Art. 21 Linee programmatiche

Art. 22 Competenze del Sindaco

Art. 23 Cessazione dalla carica Sindaco

Art. 24 Il Vice Sindaco

Art. 25 Deleghe ed incarichi

Art. 26 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Art. 27 Nomina della Giunta – Composizione – Presidenza

Art. 28 Competenze della Giunta

Art. 29 Funzionamento della Giunta

Art. 30 Cessazione dalla carica di Assessore

Art. 31 Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I - Partecipazione dei cittadini – Riunioni – Assemblee – Consultazioni – Istanze e proposte

Art. 32 Partecipazione dei cittadini

Art. 33 Libere forme associative

Art. 34 Riunioni e assemblee

Art. 35 Consulte tecniche di settore

Art. 36 Consultazioni

Art. 37 Istanze e proposte

Capo II - Referendum

Art. 38 Referendum comunali

Capo III - Difensore Civico

Art. 39 Il Difensore Civico

Art. 40 Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 41 Autonomia finanziaria

Art. 42 Demanio e patrimonio

Art. 43 Revisione economico – finanziaria

Art. 44 Controllo di gestione e controllo di qualità

TITOLO V

I SERVIZI

Art. 45 Forma di gestione

Art. 46 Gestione in economia

Art. 47 Aziende speciali

Art. 48 Istituzioni

Art. 49 Società

Art. 50 Concessione a terzi

TITOLO VI

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE A ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 51 Gestione dei servizi in forma associata

Art. 52 Accordi di programma

TITOLO VII

UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

Capo I - Organizzazione degli Uffici e Personale

Art. 53 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Art. 54 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 55 Organizzazione del personale

Art. 56 Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 57 Incarichi ed indirizzi di gestione

Capo II - Segretario Comunale – Vice Segretario

Art. 58 Segretario Comunale

Art. 59 Il Vice Segretario Comunale

Art. 60 Il Direttore Generale

Art. 61 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 62 Avocazione

Art. 63 Ufficio di Staff

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 Entrata in vigore

Art. 65 Modifiche dello Statuto

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

1. Il Comune di Nereto è l'ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni – e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Autonomia e funzioni

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.
6. Ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
8. Ripudia ogni forma di razzismo e di violenza, promuove la cultura della pace e dei diritti umani, tutela le minoranze, attiva forme di solidarietà;
9. Recepisce integralmente i principi posti alla base dello statuto dei diritti del contribuente approvato con legge 27.7.2000, n. 212.

Art. 3 Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti ai fogli catastali n. 1,2,3,4,5,6,7.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 7.4 e confina con i Comuni di Controguerra, Corropoli, S. Omero e Torano Nuovo.
3. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti contrade: “Capo di Valle, Certosa, Flaio, Parignano, Pignotto, Rote, S. Martino, S. Savino, Vibrata”, storicamente riconosciute dalla comunità.
4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nell'edificio sito in Piazza della Repubblica, 1.

5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali, per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

6. La modifica della denominazione delle contrade e il trasferimento della sede comunale possono essere disposti dal Consiglio previa assemblea pubblica.

Art. 4

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 aprile 1998 e sono conformi ai bozzetti allegati, con le rispettive descrizioni, che formano parte integrante del presente statuto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e dalla fascia tricolore è disciplinato dalla legge.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

5. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

6. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Municipale.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire le pari opportunità tra uomini e donne:

a. riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b. adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

c. garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d. adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 6

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità.

Coordinamento degli interventi.

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni, con l'Unione di Comuni "Città-Territorio Val Vibrata" e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T. U. approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone con disabilità con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato può essere istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone con disabilità ed i loro familiari.

Art. 7

Conferenza Stato – Città – Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune può avvalersi della Conferenza Stato – Città – Autonomie locali, in particolare per:

- a. l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b. la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 34 del T.U. approvato con Decreto Legislativo del 18.8.2000, n. 267;
- c. le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della normativa vigente.

Art. 9

Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Art. 10

Albo Pretorio

1. Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
2. Il Messo Comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio – Giunta – Sindaco)

Capo I
Gli organi istituzionali

Art. 11
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Capo II
Il Consiglio Comunale

Art. 12
Elezione - Composizione - Presidenza – Consigliere anziano – Competenze –

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale può nominare tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente, il quale esercita l'attività secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; l'elezione del Presidente è facoltativa.
3. Il Consiglio comunale è presieduto e diretto dal Sindaco o dal Presidente eletto secondo le modalità di cui al comma precedente.
4. Il distintivo del Presidente, ove eletto, è la fascia con i colori civici.
5. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
6. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
7. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
8. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 13
Consiglieri Comunali – Convalida – Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per i fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, a norma del capo II del Titolo III del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.
5. Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con votazione.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, del T. U. approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e comunque secondo le previsioni normative vigenti.

Art. 14

Funzionamento – Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a. gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - 24 ore prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
 - b. nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri;
 - c. prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di:
 - metà dei consiglieri assegnati per le sedute di prima convocazione;
 - non meno di un terzo dei consiglieri assegnati per le sedute di seconda convocazione;
 - d. richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
 - e. riservare al Sindaco, o al Presidente del Consiglio, il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
 - f. fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - g. indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.
2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capigruppo di ciascuna lista:
 - a. per il gruppo di maggioranza: il candidato Consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;
 - b. per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
3. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del

Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

7. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché del gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 15

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a. per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b. per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T. U. approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

c. per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 16

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 17

Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in Commissioni Consiliari permanenti.

2. Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.

3. I lavori delle Commissioni Consiliari non sono pubblici.

4. Le Commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.

5. Le Commissioni Consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
6. Esse esercitano altresì il controllo politico – amministrativo sull'andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
7. Le Commissioni Consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.
8. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento l'approvazione da parte del Consiglio di atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.
9. Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
10. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
11. Alle richieste delle Commissioni Consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.

Art. 18

Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee e speciali

1. Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
2. I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
3. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
4. E' in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Art. 19

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Capo III Giunta e Sindaco

Art. 20 Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini".
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 21 Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 13, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 22 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento. Nel caso in cui sia stato nominato il Presidente del Consiglio, la convocazione del Consiglio e la formazione dell'ordine del giorno è riservata a quest'ultimo.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.
5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
7. Il Sindaco indice i referendum comunali.
8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
10. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
11. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Art. 23

Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio, il quale dovrà essere convocato entro i successivi dieci giorni.
5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
6. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.

Art. 24

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 53, comma 2 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età non esterno.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 25

Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
12. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 26

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

Art. 27

Nomina della Giunta – Composizione – Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta, dal Sindaco che la presiede, da un numero massimo di Assessori pari a quattro, compreso il Vice Sindaco garantendo che nella Giunta Comunale nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, nel numero massimo di

2. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico – amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
3. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale.
4. La carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
5. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
6. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non compete loro per effetto della carica rivestita.
7. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
8. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.
9. Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 28

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore Generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

Art. 29

Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 30

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone sintetica motivazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 31

Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco agli Assessori ed ai Capi-gruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

Capo I

Partecipazione dei cittadini – Riunioni – Assemblee – Consultazioni - Istanze e proposte

Art. 32

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a. le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b. l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 33

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
A tal fine il Comune:
 - a. sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
 - b. definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
 - c. può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
 - d. coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
2. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
3. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni.
4. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 34

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a. per la formazione di comitati e commissioni;
 - b. per dibattere problemi;
 - c. per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 35

Consulte tecniche di settore

1. Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'ente.
2. Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.
3. Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.

Art. 36

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, possono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 37

Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 200 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Capo II Referendum

Art. 38 Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno il 25% dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
4. Una Commissione di garanzia eletta dal Consiglio decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
5. Detta Commissione di garanzia può essere chiamata anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
7. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.
8. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
9. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
10. Nei referendum consultivi, il Consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
12. Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.
13. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
14. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a. i requisiti di ammissibilità;

- b. i tempi;
- c. le condizioni di accoglimento;
- d. le modalità organizzative;
- e. i casi di revoca e sospensione;
- f. le modalità di attuazione.

Capo III Difensore civico

Art. 39 Il Difensore Civico

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico.
2. Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri Comuni.
3. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
4. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato.
6. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
7. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari dell'ente".
8. Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato sull'attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.
9. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio, iscrivono la relazione del Difensore Civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla richiesta.
10. Il Consiglio comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico, assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.
11. Al difensore civico compete un'indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina in misura non superiore a quella assegnata agli Assessori.

Art. 40 Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico

1. All'ufficio del Difensore Civico è preposta persona, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente, che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio.
2. Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:
 - a. Si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;

- b. Siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali; nel caso ricoprano cariche in partiti o movimenti politici non diano le dimissioni da tali cariche all'atto della nomina;
 - c. I membri ed i funzionari degli organi regionali di controllo;
3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.
4. Ove l'Ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il difensore civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi.
5. Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
6. Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 41 Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
4. Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
5. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
6. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
8. La Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
9. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 42 Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
5. Il funzionario incaricato alla tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 43**Revisione economico-finanziaria**

1. Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.
2. Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
3. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.
4. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
5. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.
6. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.
7. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 44**Controllo di gestione e controllo di qualità**

1. Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
2. Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.
4. Nei servizi erogati all'utenza il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO V I SERVIZI

Art. 45 Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a. in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 49.

Art. 46 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 47 Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore:
 - a. il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b. il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
 - c. il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre la metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 48 **Istituzioni**

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore. Il numero, non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito, con l'atto istitutivo dal Consiglio Comunale.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste all'art. 47 per le aziende speciali.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente a seguito di pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 49 **Società**

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui all'art. 116 del T. U. approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 50
Concessioni a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VI

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 51

Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a Unioni di Comuni.
6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio comunale.

Art. 52

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più soggetti tra i predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

Capo I Organizzazione degli uffici e personale

Art. 53 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi della normativa vigente.

Art. 54 Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale, degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazione durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 55 Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 56 Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 57 Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.
3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
4. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.
6. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
7. Il comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
8. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.
9. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente.
10. E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Capo II **Segretario Comunale – Vice Segretario**

Art. 58 **Segretario Comunale**

1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.
4. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le

conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

6. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

7. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente.

8. Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.

9. Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.

10. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

11. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 59

Il Vice Segretario Comunale

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice – Segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 60

Il Direttore Generale

1. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore al numero di abitanti previsto dalla normativa vigente al fine di nominare un Direttore Generale.

2. L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

3. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

4. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

5. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente. A tal fine il direttore:

a. collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;

b. predispose, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;

c. verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;

- d. sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
- e. definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;
6. Entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun settore di attività dell'ente.
7. La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.
8. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco - sulla base delle direttive del Consiglio Comunale e previa deliberazione della Giunta Municipale - può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario Comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.
9. Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico.

Art. 61 **Responsabili degli uffici e dei servizi**

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti dell'Ente:
 - a. la Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
 - b. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c. la stipulazione dei contratti;
 - d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni;
 - g. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
 - h. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i. gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - l. l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 54 del T.U. approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
 - m. l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza Amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili degli Uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 62
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente.

Art. 63
Ufficio di Staff

1. La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un Ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto Ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 65 Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla entrata in vigore delle leggi suddette.



Prot. n. 0017398 del 18.10.2023

Comune di Pratola Peligna

RETROCESSIONI DA AREE A CARICO URBANISTICO SUPERIORE ART. 33, CO 2 L.R. 18/83 E S.M.I.. VARIANTE NON STRUTTURALE AL VIGENTE PRG

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26.09.2023

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del C.C. N. 6 del 27/04/2005, pubblicata sul B.U.R.A. n. 32 del 17/06/05, è stata approvata la Variante Specifica al P.R.G. "Zone Produttive";
- sono pervenute diverse richieste di informazioni sulla retrocessione delle aree divenute edificabili, per l'oggettiva impossibilità di dar vita ai comparti e per il disinteresse allo sfruttamento delle potenzialità edificatorie, e molte contestazioni in merito ai tributi su terreni edificabili con diversa destinazione urbanistica;

ATTESO CHE:

- la priorità del riuso e della rigenerazione edilizia del suolo edificato esistente, rispetto all'ulteriore consumo di suolo ineditato, costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio;
- le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono la tutela e la valorizzazione della funzione agricola attraverso la riduzione di consumo di suolo e l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate;

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 13 ottobre 2020 recante "Modifiche alla Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione ed ulteriori disposizioni in materia urbanistica e edilizia, che all'art. 10 (sostituzione dell'art. 33 della L.R. 18/1983).

RICHIAMATI

la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2023 "*Retrocessioni di aree a zona agricola o verde privato da precedenti zone con carico urbanistico superiore. Atto di indirizzo*" da parte dell'Amministrazione comunale per procedere ad una valutazione complessiva dell'interesse alla retrocessione di aree edificabili a fronte di istanze che pervengono da parte dei privati;

l'avviso Pubblico di "*Predisposizione di una variante non strutturale al vigente P.R.G. Fase Partecipativa*" in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2023 finalizzato all'acquisizione di istanze di retrocessione di aree da edificabili ad agricole o verde privato, a condizione che, comunque, vengano conservate le caratteristiche di insediabilità dei comparti pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune e sulla Home page del sito internet ufficiale dell'Ente dal 15.05.2023 al 29.06.2023.



CONSIDERATO CHE sono state acquisite n. 07 istanze di retrocessione di aree da edificabili ad agricole o verde privato all'interno dell'arco temporale dettato dall'Avviso.

RITENUTO di accogliere l'istruttoria delle istanze condotta dall'Ufficio tecnico Servizio Urbanistica/Edilizia e Ambiente e riportate nella Relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto redatta dal Responsabile del Servizio arch. Claudia di Girolamo e dall'istruttore Geom. Quirino Francesco Cianfaglione;

VISTI:

il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Urbanistica e edilizia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

la legge 1150 del 17 agosto 1942, n. 1150;

la Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.

tutto ciò premesso e considerato il Consiglio con voti unanimi

DELIBERA

1. di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

2. Di approvare l'emendamento proposto dall'Assessore Paolo Di Bacco e pertanto di modificare il numero della particella indicata nella proposta da n. 773 a n. 793.

3. **DI AVVALERSI** del disposto di cui all'art. 33, comma 2, lett. 1), della Legge Regionale n. 18/1983, come sostituito dall'art. 10 della L.R. del 13 ottobre 2020, N. 29, recante "Modifiche alla Legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione ed ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia";

4. **DI APPROVARE** la Relazione tecnica redatta dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia arch. Claudia Di Girolamo e dall'Istruttore geom. Quirino Francesco Cianfaglione;

5. **DI APPROVARE**, pertanto, la Variante non strutturale al PRG del Comune di Pratola Peligna come prevista dall'art. 33, co 2, lett. 1) della L.R. 18/83 e ss.mm.ii.;

6. **DI ACCOGLIERE**, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della L.R. 18/1983, come sostituito dall'art. 10 della citata L.R. del 13 ottobre 2020, n. 29 le seguenti istanze:

- **Foglio 15 Particella 871** istanza Prot. n. 9095 del 01.06.2023
- **Foglio 6 Particelle 98 - 99 - 793** istanza Prot. n. 10341 del 22.06.2023
- **Foglio 6 Particelle 304** istanza Prot. n. 10590 del 27.06.2023
- **Foglio 2 Particelle 718** istanza Prot. n. 10631 del 28.06.2023
- **Foglio 15 Particella 1232** istanza Prot. n. 10687 del 29.06.2023

Delibera, altresì, con voti unanimi


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE



OGGETTO: ADOZIONE AI SENSI DEL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 4 AGOSTO 2017 “INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER I PIANI URBANI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 DICEMBRE 2016, NUM. 257”PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI TERAMO

IL DIRIGENTE

1. Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 394 del 31/10/2023 esecutiva ai sensi di legge, inerente all’adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) in oggetto;
2. Visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma7, del Decreto Legislativo 16 Dicembre 2016”;

RENDE NOTO

1. che, con la richiamata delibera di Delibera della Giunta Comunale n. 394 del 31/10/2023, è stato adottato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) in oggetto;
2. che, ai sensi e per gli effetti dell’art.6 comma g), del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma7, del Decreto Legislativo 16 Dicembre 2016”, la citata delibera e gli elaborati tecnici sono depositati presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna;
3. che, entro trenta giorni dal momento del deposito, gli interessati possono presentare al Comune le proprie osservazioni, ai sensi del dell’art.6 comma g),del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma7, del Decreto Legislativo 16 Dicembre 2016” presso la Segreteria Comunale con sede in Via Giosuè Carducci num. 33, 64100 Teramo (TE) o tramite pec all’indirizzo affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it.

IL DIRIGENTE
Ing. Remo Bernardi

ROSE GARDEN ENERGY S.R.L.**Procedura Abilitativa Semplificata per realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 5.704,02 kWp e opere di connessione da ubicarsi nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)**

La ditta Rose Garden Energy S.r.l. con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna n. 6, c.a.p. 20123 c.f./P.IVA 12883460961, iscritta alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, p.e.c.: rosegardenenergy@legalmail.it, in persona dell'Amministratore Unico il Sig. Massimiliano D'Angelo,

RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii., che il Comune di Roseto degli Abruzzi, a seguito di istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) presentata dalla ditta Rose Garden Energy S.r.l. al Comune di Roseto degli Abruzzi in data 02/08/2023 (*prot. REP_PROV_TE/TE-SUPRO/0055426 del 02/08/2023*), ha determinato la **conclusione con esito positivo** dei lavori della Conferenza di servizi decisoria svoltasi ai sensi dell'art. 14-bis, della L. 241/90 e ss.mm.ii. (*prot. 0039894 del 26/09/2023 con Determinazione Dirigenziale n. 41 del 25/09/2023*), con **successiva determinazione di rettifica errore materiale** (*prot. 0042801 del 12/10/2023 con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 11/10/2023*), per un progetto di realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza DC di 5.704,02 kWp e opere di connessione nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) in loc. Piane Vomano, nei terreni distinti al catastalmente al foglio n. 58 mappali n. 121, 129, 239, 238, 232, 236, 102, 53, 110, 111, 113, 114, 116, 117, Strada statale n. 150 "del Vomano" (o Via Salara), Strada comunale "Via Cascella", Strada comunale "Via Averardi", Strada comunale n. 30 "Via Melarangelo", Strada comunale "Via Argentina"

Milano (MI), li 29/10/2023

L'Amministratore Unico



Firmato digitalmente da:
D'ANGELO MASSIMILIANO
Firmato il 29/10/2023 20:02
Seriale Certificato: 1341675
Valido dal 11/04/2022 al 11/04/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegati per Procedura Abilitativa Semplificata

Determinazione Dirigenziale n. 41 del 25/09/2023 _ Provvedimento conclusivo PAS Comune di Roseto degli Abruzzi

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-06/provvedimento-conclusivo-pas-co>

Hash: 2a0ebf5434a365a3d5a32de33aede320

Determinazione Dirigenziale n. 44 del 11/10/2023 _ Rettifica errore materiale

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-11-06/rettifica-errore-materiale-al-prov>

Hash: 8d3ed32a860736235bbf0d905c7981fb



Direzione generale della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it